

8.

Aristotele, Solone e le leggi democratiche: indagine critica e criteri di selezione

Laura Loddo

DOI – <http://dx.doi.org/10.7359/852-2018-lodd>

ABSTRACT – The aim of this paper is to ascertain what is worthy of mention (*axiologon*) in Aristotle's account of Solon of Athens in his *Athēnaion Politeia* (5-13, 1). The section on Solon in the treaty is remarkably useful due to the quantity of the information, the quality of data passed down and the originality of the key to interpreting his reform. However, it is noteworthy that, although Aristotle knew almost all of Solon's laws, as shown by his composition of a work on his *axones*, he choose to include only some of the laws in *Ath. Pol.* Therefore, I will compare the account of Solon's reforms and laws in the treaty with Plutarch's *Life of Solon*, in order to examine the criteria that led to Aristotle's selection. For this purpose, I will present the laws in a synoptic way, according to the macro-area of Athenian law to which they pertain, namely that concerning private law, moral crimes, offences against the community and family law. I conclude that in the *Ath. Pol.* Aristotle selected the laws of Solon that pointed to a change or some features of discontinuity with the past in the structure of the constitution, in order to illustrate the *ethos* of Solon's *politeia*.

KEYWORDS – Aristotle; *Athēnaion Politeia*; Athenian law; Athens; democracy; Plutarch; Solon of Athens – Aristotele; Atene; *Athēnaion Politeia*; democrazia; diritto ateniese; Plutarco; Solone di Atene.

1. INTRODUZIONE

Aristotele considerava Solone un buon legislatore, probabilmente il migliore che Atene avesse conosciuto nella sua storia. Grazie alla visione politica di Solone il principio di sovranità della legge era diventato un elemento costitutivo della *politeia* di Atene, secondo una tendenza tipica delle legislazioni arcaiche. Il legislatore aveva stabilito l'uguaglianza di fronte alla legge per tutti i cittadini *epitimoí*, mediante il controllo sulle magistrature, l'introduzione di procedure giudiziarie miranti a garantire equità di trattamento, la creazione di meccanismi d'inclusione che incoraggiavano la partecipazione politica¹.

¹ Harris 2006; Poddighe 2014, 182-184, 208 ss.; Canevaro 2017, 219-222.

Il giudizio positivo del filosofo su Solone è, in sostanza, il medesimo nella *Politica* e nell'*Athenaion Politeia*, sebbene le due opere mostrino alcune difformità rilevanti nella trattazione delle riforme soloniane e una certa differenza di focus dovuta al diverso impianto narrativo². È innegabile, comunque, che il resoconto aristotelico nell'*Ath. Pol.* debba essere considerato il contributo più coerente e originale sull'apporto che Solone diede alla costruzione della *politeia* di Atene³. Ma se la *Politica* comprensibilmente riserva a Solone uno spazio limitato⁴, giacché l'opera ha un respiro piuttosto generale, l'*Ath. Pol.* dedica al personaggio una lunga sezione monografica (5-13, 1), atta a illustrarne le riforme e le leggi e a interpretarne gli obiettivi. Il caso del trattamento che Aristotele riserva al legislatore ateniese nell'*Ath. Pol.* può dunque fungere da *test case* per studiare il metodo impiegato da Aristotele per ricostruire la storia arcaica di Atene. In particolare, questo intervento mira ad offrire un contributo per la comprensione di ciò che nella visione aristotelica è degno di menzione (*axiologon*) nell'indagine storica sul passato.

È doveroso fare qualche rapida considerazione preliminare che illustri i presupposti della ricerca. Questo studio si basa su alcuni assunti fondamentali: la possibilità di ricondurre ad Aristotele, in maniera diretta o indiretta, la paternità dell'*Ath. Pol.*, la constatazione della centralità di Solone nell'opera e l'esistenza di un vivo dibattito nel IV secolo sul significato da attribuire alle sue riforme, di cui l'opera restituisce un'eco.

L'attribuzione dell'*Ath. Pol.* ad Aristotele è controversa. Alcuni studiosi hanno messo in dubbio la paternità aristotelica dell'opera sulla base del fatto che l'*Ath. Pol.*, pur mostrando non poche analogie con la *Politica*, non presenta un'impronta fortemente aristotelica in termini né di adesione alle teorie di Aristotele né di riproposizione di stili caratteristici della sua prosa⁵. Ciononostante, anche chi rifiuta l'idea della paternità aristotelica del trattato, concorda sul fatto che esso è da considerarsi espressione degli interessi della scuola del Peripato, forse opera di un allievo del filosofo⁶. Sebbene sia impossibile attribuire un'opera antica ad un autore irrefuta-

² Gehrke 2006, 278, 287. Considerazioni più puntuali sulla questione verranno esposte nel corso della trattazione.

³ Per la rappresentazione di Solone nell'*Ath. Pol.* si vedano Santoni 1979; Leduc 1998; Lombardi 2003; Gehrke 2006.

⁴ Arist. *Pol.* I 8, 1256b 31-34; II 7, 1266b 14-18; II 11-12, 1273b 27 - 1274a 21; III 11, 1281b 32-34; IV 11, 1296a 18-20.

⁵ Così, ad esempio, Rhodes 2016, XIV. *Contra* Kearney 1992, 3-14 (in part. 12-14) per l'individuazione in *Ath. Pol.* di nessi fraseologici tipicamente aristotelici.

⁶ Una sintesi del dibattito è in Poddighe 2014, 19, n. 11. Per la critica all'idea che Aristotele abbia guidato gli allievi, orientandoli nello studio di una area particolare del sapere, alla stregua della ricerca accademica ottocentesca, si rimanda a Baltussen 2016, 7.

bilmente, ritengo condivisibili le osservazioni di Gehrke sul fatto che non esistono argomenti cogenti contro la paternità aristotelica dell'opera⁷. La sezione soloniana, in effetti, mostra numerose analogie con la rappresentazione di Solone nella *Politica*, a fronte di poche sostanziali differenze, ed entrambe le opere consegnano l'immagine generale di Solone di buon legislatore e autore di una costituzione mista.

La centralità di Solone nell'*Ath. Pol.* è riconosciuta in maniera unanime. Tale centralità è ben comprensibile nell'economia di un'opera incentrata sulla storia dell'evoluzione della democrazia in Atene, giacché l'autore fa risalire proprio alla legislazione soloniana l'origine della democrazia ateniese⁸. Tuttavia, è stato notato che non è solo l'aspetto politico dell'esperienza soloniana a interessare Aristotele. Anche la sua personalità è oggetto di attenzione, così come la sua attività poetica: il Solone di Aristotele, infatti, ha una forte connotazione sapienziale, essendo ritratto come un *sophos* che incarna valori che il filosofo condivide, in particolare l'idea di *mesotes* (politica, ma anche sociale), il rifiuto della tirannide, la concezione della giustizia⁹. Non si tratta, in effetti, di temi presenti solo nell'*Ath. Pol.*, dal momento che il filone sapienziale trova spazio anche in altre opere non prettamente politiche del corpus aristotelico¹⁰. Propria dell'*Ath. Pol.* – così come della *Politica* – è la tendenza ad accogliere echi del dibattito contemporaneo sullo scopo sotteso alla riforma di Solone. Nella *Politica* (II 12, 1274a 12) Aristotele difende Solone dall'accusa di essere un democratico radicale, sostenendo l'idea di un Solone moderato, che pose sì le basi per lo sviluppo della costituzione in senso democratico, ma che non avrebbe previsto in alcun modo la svolta radicale che la democrazia assunse nel V secolo¹¹. Anche nell'*Ath. Pol.* (6, 2-3) Aristotele prende posizione nella polemica che aveva coinvolto Solone dopo l'emanazione della *seisachtheia*. Taluni sostenevano che Solone avesse voluto favorire alcuni amici, appartenenti alla nobiltà ateniese, svelando loro i contenuti della riforma prima che fosse varata. Avrebbe permesso in questo modo che gli amici si arricchissero mediante l'acquisto di terre con denaro ricevuto in prestito, denaro che non avrebbero dovuto restituire grazie all'annullamento dei debiti. In questo caso, Aristotele reputa più fededegna la versione dell'episodio raccontata

⁷ Gehrke 2006, 287.

⁸ Arist. *Ath. Pol.* 41, 2: τρίτη δ' ἡ μετὰ τὴν στάσιν ἢ ἐπὶ Σόλωνος, ἀφ' ἧς ἀρχὴ δημοκρατίας ἐγένετο. Sulla valutazione storica di questa affermazione si vedano le diverse interpretazioni di Hansen 1989; Ober 2007; Raaflaub 2007, 143-144; Wallace 2007.

⁹ Santoni 1979, 959-970, 982.

¹⁰ Il tema ritorna, ad esempio, in Arist. *Rhet.* II 10, 1398b 11-20, su cui *infra*, pp. 183-184.

¹¹ La difesa di Solone s'inserisce nel contesto in cui Aristotele tratta dell'azione del buon legislatore che può avere conseguenze non prevedibili. Cf. Pezzoli 2014, 168.

dai «democratici», ricordando che un comportamento tanto abietto non si addiceva ad un uomo che aveva anteposto la salvezza della città al successo personale, attraverso il rifiuto della tirannide¹². Similmente, l'autore rifiuta la tesi di quanti sostenevano che Solone avesse scritto di proposito le leggi in maniera poco chiara, perché le giurie popolari divenissero padrone dei tribunali, ritenendola inverosimile (οὐ μὴν εἰκός) nel merito, sulla base del fatto che la mancanza di chiarezza non è da imputarsi alla volontà del legislatore, quanto al carattere generale della legge e, sul piano del metodo, perché la bontà di una costituzione passata non va giudicata confrontandola con la forma della costituzione presente, ma valutando quella costituzione nel suo insieme secondo una visione globale¹³.

Infine, valutare ciò che per Aristotele merita attenzione nella storia, proprio a partire dalla sua trattazione su Solone, pare giustificato dal fatto che è la *politeia* soloniana ad essere chiamata in causa come metro di paragone per altre esperienze politiche. Così accade in *Ath. Pol.* 2, 2, dove la crisi agraria che colpì l'Attica nel VII secolo è posta in relazione con l'asservimento dei cittadini indebitati, situazione risolta dall'intervento di Solone. Il suo arcantonato è considerato evento fondante della democrazia di Atene, come si evince sia dalla lista delle *metabolai* della costituzione in *Ath. Pol.* 41, 3, sia dal fatto che l'attacco di Pisistrato all'Acropoli di Atene in *Ath. Pol.* 14, 1 si data *in base a Solone*, precisamente nel trentaduesimo anno dopo la sua legislazione. Il legislatore è ricordato come il primo protettore del popolo (προστάτης τοῦ δήμου) nella lista dei *prostatai*¹⁴, l'unico a non essere citato come parte di una coppia antonimica nella contrapposizione fra capi popolari e notabili¹⁵. Benché il lessico usato possa tradire

¹² Cf. p. 194, n. 72.

¹³ Arist. *Ath. Pol.* 9, 2 con l'interpretazione di Poddighe 2017, 74-75: secondo Aristotele, la conoscenza storica non può ridursi solo all'osservazione empirica (*empēria*), limite che aveva caratterizzato le indagini sulle costituzioni dei suoi predecessori, ma deve basarsi sulla visione d'insieme (*synoran*) La questione è affrontata più diffusamente nel saggio di Poddighe in questo volume.

¹⁴ Nell'espressione *προστάτης τοῦ δήμου* il termine *demos* va inteso nel senso della parte del popolo contrapposta ai notabili (*γνώριμοι, εὐποροί, ἐπιφανείς, ἕτεροι*). Cf. Kearney 1992, 163.

¹⁵ La mancata menzione dell'*antistasiotes* nel caso della *prostasia* di Solone dimostra coerenza rispetto al quadro delineato in *Ath. Pol.* 5, 1, in cui si dice che Solone fu scelto di comune accordo fra le parti come arbitro e arconte (*εἴλοντο κοινῆ διαλλακτὴν καὶ ἄρχοντα Σόλωνα*). Anche di Clistene, in verità, l'autore di *Ath. Pol.* afferma che non ebbe rivali, ma, a ben vedere, quel giudizio si riferisce alla situazione di *stasis* in Atene successiva alla caduta della tirannide. Non è fuori luogo ipotizzare, perciò, che il Filaide Isagora debba essere considerato l'originario *antistasiotes* di Clistene. *Contra* Musti 1995, 183. Per quanto concerne Pisistrato, accolgo il testo di Rhodes *εὐγενῶν καὶ γνωρίμων* <Λυκοῦργος>, sulla base del fatto che l'affermazione relativa a Clistene *καὶ τούτῳ μὲν οὐδεὶς ἦν ἀντιστασιώτης*

la terminologia della lotta politica dell'ultimo ventennio del V secolo¹⁶, e sebbene lo stesso Solone non si rappresenti mai come il campione di una delle parti in lotta e preferisca ribadire la sua imparzialità, impiegando l'immagine ora dello scudo, ora del lupo fra le cagne, ora del pilastro¹⁷, è interessante notare che, ponendo Solone al principio della lista dei *prostatai*, Aristotele riconosce all'attività politica del legislatore l'origine di un modo di fare politica attento alle istanze popolari¹⁸, in linea con il giudizio che

non avrebbe senso se l'autore di *Ath. Pol.* non avesse attribuito a Pisistrato un *antistasio*. Alle argomentazioni di Keaney 1992, 135, secondo cui la mancanza della menzione dell'*antistasiotes* per Pisistrato troverebbe un parallelo nel caso di Solone, si è obiettato che Solone non ebbe *antistasiotai*, al contrario di Pisistrato. Cf. Rhodes 2016, 254. Secondo altri, come Musti 1995, 181-191, il bipolarismo nella politica interna ateniese comincia solo nel V secolo con la coppia Santippo-Milziade e termina con l'avvento di Teramene, che inaugura quello che Musti chiama «il terzo polo».

¹⁶ Connor 1971, 110-115, in part. 113-114, n. 46. Il capitolo 28 è spesso considerato una costruzione retorica, eccessivamente schematica e perciò poco affidabile sotto il profilo storico. Così Connor 1971; Ruschenbusch 1979, 3 ss.; Mann 2007, 110. Al contrario, una valutazione più positiva del capitolo è in Musti 1995, 181-191.

¹⁷ Sol. fr. 7 G.-P.²: ἔστιν δ' ἀμφιβάλων κρατερὸν σάκος ἀμφοτέροισι; fr. 30 G.-P.²: ὧς ἐν κυσὶν ἐστράφην λύκος; fr. 31 G.-P.²: ἐγὼ δὲ τούτων ὡσπερ ἐν μεταίχμιῳ ὄρος κατέστην. Per un commento storico-letterario ai frammenti citati si rimanda a Noussia Fantuzzi 2010, 283-288, 455-485, 486-496. Per la lettura aristotelica dell'imparzialità di Solone, a partire dalla peculiare interpretazione delle elegie testé citate, si veda soprattutto Loraux 1984.

¹⁸ L'autore di *Ath. Pol.* poté ispirarsi per la composizione della lista dei *prostatai* a precedenti illustri, individuati da Rhodes 2016, 253. L'opinione di Rhodes è che l'autore abbia sintetizzato informazioni che ha trovato nella sua fonte, specie sulla base del fatto che nessuna delle fonti in nostro possesso conserva una lista sovrapponibile a quella di *Ath. Pol.* Si riconosce in maniera unanime che Tuciddide II 65, 10-11 sia la fonte principale della lista, quantomeno in termini di analisi politica – i politici post-periclei entrarono in lotta per conquistare la supremazia in città, si preoccuparono di lusingare il *demos* e di controllarlo, preoccupati solo dell'accrescimento del loro potere personale –, ma si deve osservare che la cifra aristotelica sta nel recupero della tradizione politica popolare precedente a Pericle, anche grazie all'uso di fonti precedenti sapientemente amalgamate (Isoc. *Antid.* 232-234; Theopomp. *FGrHist* 115 fr. 95). Il capitolo 28 deriva da Tuciddide, comunque, l'analisi politica di fondo, che riconduce la crisi della politica ad un processo involutivo «dall'ottima demagogia dell'età arcaica (fino a Pericle incluso) alla totalmente pessima demagogia da Cleofonte in avanti», per dirla con Canfora 1993, 13. In effetti, la discontinuità della democrazia radicale con la democrazia di VI secolo è motivata sia dalla consapevolezza del *demos* rispetto all'azione politica di parte democratica, sia al nuovo rapporto del *demos* coi capi democratici in seguito all'affermazione di Atene a Maratona. Per ciò che concerne questo secondo punto, Aristotele riconosce lo slittamento da una democrazia in cui le riforme a beneficio del popolo erano dovute alla *proairesis* dei legislatori a una democrazia degenerata in cui i capi politici lusingano gli appetiti del *demos* in cambio della *leadership* (Poddighe 2014, 227-231). L'originalità della trattazione risiede anche nella maniera di collegare Teramene con la tradizione popolare e soprattutto con Solone (Keaney 1992, 133-148).

Aristofane esprimeva su Solone¹⁹. È indicativo che l'autore definisca altre esperienze costituzionali sulla base del confronto con la *politeia* soloniana. Così, dapprima, nell'illustrare la *politeia* di Clistene, Aristotele afferma che la costituzione era diventata molto più democratica di quella di Solone (δημοτικώτερα πολὺ τῆς Σόλωνος ἐγένετο ἢ πολιτεία)²⁰, in seguito, nel capitolo riepilogativo delle *metabolai* di Atene, interpreta l'azione di Clistene come una modifica in senso democratico della *politeia* soloniana dopo la parentesi della tirannide²¹. Risulta altresì indicativo che l'autore riporti altri confronti che venivano proposti fra la *politeia* di Solone e quella di Clistene nel quadro del dibattito politico sulla natura della costituzione dei padri, anche quando non condivide i termini della comparazione. In questo contesto può essere inserito l'invito di Clitofonte ai probuli oggetto del decreto di Pitodoro a prendere in esame anche le leggi di Clistene, in considerazione del fatto che queste non furono realmente democratiche, ma vicine a quelle di Solone²². Il proposito di Clitofonte fu di ridimensionare la portata de-

¹⁹ Aristoph. *Nub.* 1187: ὁ Σόλων ὁ παλαιὸς ἦν φιλόδημος τὴν φύσιν. Il termine ricorre anche in Aristoph. *Eq.* 787, riferito non direttamente a un personaggio, ma all'azione (τοῦτό τε ... γενναῖον καὶ φιλόδημον) di Paflagone di fornire un cuscino a Demo. Sul termine si veda, comunque, Connor 1971, 99-108, in part. 101-102. L'espressione φιλόδημος τὴν φύσιν può essere tradotta come «amico del popolo per inclinazione naturale» e tradisce, con buona probabilità, la polemica di Aristofane contro l'eccessivo potere del *demos* nei tribunali, alla cui origine ci sarebbe stata la fondazione dell'Eliea e la sua apertura al popolo. Cf. Loddo 2015a, 101-103. Si confronti, comunque, la rappresentazione aristofanea con quella che emerge dalla lettura di Tuciddide, così come ricostruita da Szegedy - Maszak 1998, in cui l'imparzialità di Solone è percepita come un'anticipazione dell'essere «above the fray» di Pericle.

²⁰ Arist. *Ath. Pol.* 22, 1. Lo stesso corollario teorico, che considera la democrazia come il risultato di un processo di strutturazione politica, sociale ed economica di lunga data, un processo iniziato da Solone e continuato da Clistene, è presente in Arist. *Pol.* VI 4, 1319b 21-22, in cui Aristotele attribuisce a Clistene la volontà di accrescere la democrazia (βουλόμενος αὐξῆσαι τὴν δημοκρατίαν). Cf. Camassa 2000, 54-55.

²¹ Arist. *Ath. Pol.* 41, 2.

²² Arist. *Ath. Pol.* 29, 3. È dibattuto se il commento relativo alla natura delle leggi di Clistene come vicine a quelle di Solone e perciò non democratiche (ὡς οὐ δημοτικὴν ἀλλὰ παραπλησίαν οὖσαν τὴν Κλεισθένους πολιτείαν τῇ Σόλωνος) sia da considerarsi parte dell'emendamento di Clitofonte. Rhodes 2011, 16, sviluppando un'idea che Fuks 1953, 6-7 aveva avanzato come una possibilità, ritiene che il commento sia opera dell'autore di *Ath. Pol.*, giacché il paradosso per cui l'oligarchico Clitofonte sosteneva la necessità di rifarsi al modello della democrazia clistenica, proprio nel momento in cui la democrazia veniva di fatto sospesa, esige una spiegazione. È da rigettare, invece, l'ipotesi di Wade-Gery 1933, 19-21, secondo cui la frase ὡς ... Σόλωνος non farebbe parte dell'emendamento di Clitofonte, ma deriverebbe ad Aristotele dalla sua fonte, individuabile nel discorso di difesa di Antifonte citato da Thuc. VIII 68, 2. Nella ricostruzione proposta da Wade-Gery dell'emendamento di Clitofonte, le leggi di Clistene dovevano essere esaminate dai *syngrapheis* solo sotto il profilo procedurale, perché sarebbero state introdotte da Clistene in qualità di privato cittadino senza la mediazione della *boule*, sotto forma di *psephismata*.

mocratica della costituzione di Clistene per sfruttarne l'alto valore propagandistico²³, probabilmente sulla scia del tentativo di Cimone di restaurare l'aristocrazia clistenica dopo «l'attacco» di Efialte contro l'Areopago²⁴. In effetti, la *kastastasis tes politeias* di Clistene, nonostante l'innegabile carattere di riforma, non modificò il quadro istituzionale di soloniano impianto, non limitò i poteri dell'Areopago, non intervenne sul sistema dei tribunali, non modificò il metodo di selezione degli arconti, vale a dire non si distinse per i caratteri deviati della democrazia radicale²⁵.

L'esempio di Clitofonte è utile anche a dimostrare l'interesse dell'autore di *Ath. Pol.* per il dibattito contemporaneo sulle origini e lo sviluppo della democrazia di Atene, sul ruolo che i padri della *politeia*, specie Solone, avrebbero ricoperto nel suo processo di formazione e sulle forme di manipolazione della storia costituzionale della città, messe in atto dagli schieramenti politici in occasione dei due esperimenti oligarchici della fine del V secolo. Parlare di Solone nel contesto del ripensamento e della riflessione critica sul passato di Atene presuppone, dunque, la chiara volontà dell'autore di prendere posizione all'interno di quel dibattito. Riconoscere i criteri che guidarono la stesura del resoconto aristotelico su Solone è dunque non solo di grande interesse per la ricostruzione del contributo del legislatore alla formazione della democrazia, ma soprattutto particolarmente indicativo della visione aristotelica della storia²⁶.

Camassa 2011, 48-53, in part. 50, ha sostenuto che Aristotele riporta i termini stessi che gli oligarchici impiegarono per convincere l'assemblea, secondo un modello che, mediante la negazione del carattere popolare della democrazia clistenica, agitava il vessillo del ritorno (formale) alla democrazia di Clistene, ma riproponeva *de facto* il modello soloniano.

²³ La valutazione che Clitofonte offre della costituzione clistenica presenta elementi di contatto con quella elaborata da Isocrate nell'*Areopagitico* (Bearzot 2015a, 118-119). Affermare che Clistene non stravolse l'ordine esistente, ma ristabilì la *politeia* di Solone equivale a fare dell'Alcmeonide un restauratore. Che l'immagine di restauratore che le fonti di IV secolo conservano di Clistene è dovuta a Clistene stesso, preoccupato del fatto che la sua riforma potesse essere tacciata di *neoterismos* è stato sostenuto da Anderson 2007 per spiegare l'oblio che avvolse l'Alcmeonide.

²⁴ Secondo Plut. *Cim.* 15, 3, Cimone, contrario all'esautoramento dell'Areopago effettuato da Efialte, avrebbe cercato di far rivivere l'aristocrazia dei tempi di Clistene (τὴν ἐπὶ Κλεισθέωνος ἐγείρειν ἀριστοκρατίαν). Per l'idea che si tratti di uno *slogan* politico risalente alla fine del V secolo, si vedano Camassa 2011; Caire 2016, 272-273, n. 145.

²⁵ Poddighe 2014, 139-140; Loddo 2015a, 115-116.

²⁶ Cf. Poddighe 2014, 35-73; 2017, 62, n. 3 per un quadro della storia degli studi; Moggi 2017.

2. L'«ATHENAION POLITEIA», IL CORPUS ARISTOTELICO E LA CONOSCENZA DI SOLONE: LA PARTE E IL TUTTO

L'individuazione dei principi che hanno determinato la selezione del «materiale soloniano» nell'*Ath. Pol.* è subordinata alla ricostruzione della totalità delle informazioni che Aristotele possedeva sul legislatore ateniese.

L'*Ath. Pol.* dedica ampio spazio a Solone, in ragione della quantità di dati che Aristotele possedeva sul personaggio: a lui è consacrata una lunga sezione che occupa senza soluzione di continuità i paragrafi 5-13, 1 dell'opera, cui si devono aggiungere pochi altri riferimenti nel testo, dove il legislatore è usato come metro di paragone per le azioni di altri politici ateniesi²⁷. Nonostante la lunga sezione tematica soloniana, l'opera non conserva memoria di tutte le leggi di Solone, in rapporto per lo meno a quello che è possibile ricostruire dal resto della tradizione. Raimond Weil, a questo proposito, ha giustamente osservato che Aristotele opera una selezione fra i dati che lui stesso ha raccolto e che sono confluiti nelle altre opere che riguardavano Solone²⁸. Ad Aristotele, in effetti, si riconosce generalmente non solo una conoscenza accurata della costituzione ateniese del suo tempo, come dimostrato dal compendio presente ai capitoli 42-69 del trattato che fotografa la situazione della costituzione in vigore in quel momento (ἡ νῦν κατάστασις τῆς πολιτείας, in 42, 1), ma anche grande attenzione rispetto al processo evolutivo cui la *politeia* andò incontro a partire dalle origini²⁹. In particolare, il filosofo dedica un ruolo preciso, all'interno della suddetta evoluzione costituzionale, alle riforme e alle leggi che Solone avrebbe emanato. Fonti primarie di quella sezione sono le elegie³⁰ e le

²⁷ Arist. *Ath. Pol.* 3, 5 (gli arconti si riuniscono nel *thesmotheteion* sotto Solone); 14, 2-3 (Solone si oppone a Pisistrato); 17, 2 (relazione fra Solone e Pisistrato); 22, 1 (costituzione di Clistene definita in rapporto a quella di Solone; Pisistrato aveva messo da parte le leggi di Solone); 28, 2 (Solone primo dei *prostatai tou demou*); 29, 3 (giudizio di Clitofonte sulla costituzione di Clistene in rapporto a quella di Solone); 35, 2 (i Trenta eliminano le leggi di Solone d'interpretazione controversa e aboliscono la sovranità dei tribunali); 41, 2 (costituzione di Solone come terza *metabole*).

²⁸ Weil 1960, 125.

²⁹ Una tale attenzione pare motivata non tanto dalla formazione scientifica di Aristotele, interessato ad applicare alla storia i principi che guidarono la cosiddetta «rivoluzione scientifica» del IV secolo, come sosteneva Meier 1988, 366, ma dall'esigenza di intendere le ragioni dell'instabilità della *politeia* di Atene, delineando così i meccanismi e, sotto un profilo politologico, gli assunti teorici alla base dei cambiamenti costituzionali reali. Cf. Canfora 1982, 389; Poddighe 2014, 113.

³⁰ Aristotele nell'*Ath. Pol.* usa le elegie di Solone non solo come fonte storica per valutare criticamente il contesto in cui vennero concepite le sue riforme (Poddighe 2014, 131-132), ma vi fa ricorso per valutare l'attendibilità storica di tradizioni alternative (Hendrickson 2013).

leggi di Solone, che Aristotele poteva leggere in maniera diretta³¹. Questo materiale era stato alla base della composizione del trattato in cinque libri *Περὶ τῶν Σόλωνος ἀξίωνων*. Il trattato, ora perduto, attribuito allo Stagirita da Esichio di Mileto, fu un'opera che godette di una buona circolazione nel mondo antico fino almeno al III secolo a.C.³². In aggiunta, l'interesse per l'attività legislativa di Aristotele è evidente nelle linee di ricerca della scuola del Peripato, ambiente nel quale ebbero origine gli scritti dei suoi allievi Demetrio del Falero, autore di un *Περὶ τῆς Ἀθήνησι νομοθεσίας* in cinque libri e di un *Περὶ τῶν Ἀθήνησι πολιτειῶν* in due libri, e Teofrasto di Ereso, autore dei *Νόμων κατὰ στοιχεῖον* in 24 libri, dei *Νόμων ἐπιτομῆς* in 10 libri, di un *<Πολιτεύματα> νομοθετῶν* in tre libri³³. L'interesse dei Peripatetici per la politica e la legislazione continua anche con gli epigoni, come dimostra il fatto che anche Dicearco di Messina si misurò con il genere delle *politeiai*³⁴. Nonostante l'interesse di Aristotele e della sua scuola per le leggi abbia potuto far parlare dell'esistenza in Grecia di una cultura giuridica strutturata³⁵, nonostante la profonda conoscenza della legislazione di Solone che si riconosce al filosofo, egli opta per una selezione del materiale soloniano da inserire nel trattato, una selezione che deve essere considerata frutto di scelte autoriali precise. Una prova ulteriore del fatto che Aristotele conosceva molte più notizie su Solone di quelle riferite nell'*Ath. Pol.* risiede nel materiale presente in altre opere aristoteliche. In genere, nelle opere che non hanno un carattere eminentemente politico, Aristotele rappresenta Solone come *sophos* e poeta, mostrando di accogliere la tradizione di tipo sapienziale diffusa già nel V secolo³⁶. Nella *Retorica*, ad esempio, nel contesto della trattazione sui mezzi di prova *atechnoi*, non riconducibili cioè alla *technē rhetorikē*, Aristotele, soffermandosi sull'impiego di «testimoni antichi e recenti», cita un verso di un'elegia soloniana (fr. 22 G.-P.²), che

³¹ Stroud 1978, 8-10; Camassa 1993; Rhodes 2004, 2006, 2015; Poddighe 2014, 132.

³² *Vita Hesych.* 140 Düring. Ruschenbusch 1966, 31-42; Stroud 1978; Camassa 1993, 103 ss.; Scafuro 2006, 176-177. *Contra* de Ste. Croix 2004, 306-322, che dubita dell'esistenza stessa del trattato sugli *axones* (317).

³³ Per Demetrio, testimone è Diog. Laer. V 80 Marcovich; per Teofrasto, lo stesso Diog. Laer. V 44-45 Marcovich. Cf. Rossetti 2004, 2; Baltussen 2016, 97. Per l'analisi della presenza di Solone nella scuola di Aristotele si veda ora Rhodes 2015, 151-160.

³⁴ Dicearco fu autore di alcune *politeiai*: Sparta (Suda, s.v. Δικαίταρχος), Pellene, Corinto e Atene (Cic. *Att.* II 2, 2). Cf. Baltussen 2016, 98.

³⁵ Così Rossetti 2004.

³⁶ Su questo aspetto sempre valide le considerazioni di Santoni 1979. Per la presenza di Solone fra i Sette Sapienti si vedano Martin 1998², 108-128; González de Tobia 2008, 36-38; Noussia Fantuzzi 2010, 9-17.

era stato usato da Cleofonte nella polemica con Crizia³⁷. Risulta interessante un altro passo della *Retorica*, in cui il fatto che gli Ateniesi furono lieti di servirsi delle leggi di Solone viene ricondotto alla benevolenza generale nei confronti dei *sophoi*, elemento questo che potrebbe suonare come una giustificazione della scelta di Solone come arconte e arbitro chiamato a risolvere la *stasis* ad Atene³⁸. Le *Etiche*, invece, sviluppano il tema della felicità, riportando il punto di vista peculiare del poeta al riguardo³⁹; questo aspetto aveva attirato l'interesse già di Erodoto, che ne aveva fatto l'argomento del dialogo fra Solone e Creso⁴⁰. Anche il materiale frammentario ricondotto dagli antichi ad Aristotele si caratterizza per lo stesso genere di informazioni e, in aggiunta, per l'esaltazione della condotta di Solone che incitava alla ripresa della guerra contro Megara, con l'obiettivo di recuperare ad Atene l'isola di Salamina⁴¹.

Le notizie di contenuto politico-istituzionale sono confluite invece nell'*Ath. Pol.* e nella *Politica*⁴². La relazione fra le due opere è problematica,

³⁷ Arist. *Rhet.* I 15, 1375b 27-34. Aristotele cita il frammento soloniano (22 G.-P.2) a proposito del processo intentato da Cleofonte contro quel Crizia, figlio di Callescro, che sarebbe stato fra i fautori della seconda rivoluzione oligarchica ad Atene, all'interno del tema generale dell'impiego di citazioni poetiche nel discorso giudiziario. Cleofonte avrebbe citato il verso soloniano per accusare Crizia d'insolenza, alla stregua del suo antenato, il Crizia «biondo di capelli» cui Solone rivolge un invito all'obbedienza. Cf. Noussia Fantuzzi 2010, 365-368; Rhodes 2015, 151. Sulla base di Xen. *Hell.* II 3, 15 alcuni moderni (Avery 1963; Németh 2006, 34-37, seguito da Pownall 2012, 3-4, n. 14) hanno ipotizzato che Crizia fosse stato esiliato a seguito della condanna in questo processo. Il luogo d'esilio scelto sarebbe stato la Tessaglia (Xen. *Hell.* II 3, 36). Cf. Sordi 1999.

³⁸ Arist. *Rhet.* II 10, 1398b 11-20, in cui l'azione di Solone è assimilata a quello di Licurgo a Sparta e dei *prostatas philosophoi* a Tebe.

³⁹ Arist. *Eth. Eud.* II 3, 1219b 1-7; *Eth. Nic.* I 11, 1100a 10-20, X 8, 1179a 10-13. Per la centralità dell'*endoxon* di Solone nello sviluppo aristotelico del tema della felicità si veda Fermani 2016.

⁴⁰ Hdt. I 30-33. Sulla rappresentazione erodotea di Solone si rimanda a Chiasson 1986; Shapiro 1996; Hollmann 2015; Porciani 2016. Per il ruolo programmatico dell'incontro fra Solone e Creso nell'opera di Erodoto si veda Branscome 2015. Per una analisi a tutto tondo di questo dialogo, che tiene conto della questione della ricezione in età moderna, si veda il volume di Moscati Castelnuovo 2016.

⁴¹ Arist. fr. 143 Rose. Cf. anche Arist. fr. 392 Rose, che riporta la tradizione, attestata anche da Ael. Arist. 46, 172; Diog. Laer. I 62; Plut. *Sol.* 32, 4; Ael. *VH* 8, 16, della dispersione delle ceneri di Solone nell'isola di Salamina, aneddoto che evidentemente venne a formarsi nel solco della tradizione dell'attivismo del poeta nella guerra per Salamina. È probabile che questa tradizione sia stata evocata nella commedia di Cratino *Chironi* dalla battuta che il poeta comico potrebbe aver fatto recitare al personaggio di Solone sulla scena (fr. 246 K.-A.). Cf. Martin 2015, 68; Loddo 2016, 56.

⁴² Il tema del rapporto fra la materia storica dell'*Ath. Pol.* e la summa teorica della *Politica* esula dal presente studio. Chi scrive è in sostanziale accordo con quanti hanno argomentato l'ipotesi di una interazione continua e costante fra i dati empirici raccolti nelle *politeiai* e la sistemazione teoretica della *Politica*, con la precisazione necessaria che

perché è possibile riscontrare importanti analogie e corrispondenze, ma anche difformità rilevanti. Così, per quanto concerne la rappresentazione di Solone, alcune differenze sono spesso considerate inconciliabili e obbligano lo storico ad operare una scelta netta fra quelle che si presentano come tradizioni distinte. In particolare, le due trattazioni differiscono nella rappresentazione del rendiconto dei magistrati in età soloniana – secondo l'*Ath. Pol.* la competenza spettava al consiglio dell'Areopago, secondo la *Politica* al popolo, sia esso inteso come Eliea o come assemblea in sessione giudiziaria – e nei criteri di selezione delle magistrature – l'*Ath. Pol.* parla di introduzione del sorteggio fra cittadini previamente selezionati, mentre la *Politica* non registra alcun cambiamento rispetto al passato e continua a parlare di elezione delle cariche⁴³.

Il materiale relativo alle riforme e alla legislazione di Solone, dunque, confluito nell'*Ath. Pol.* si presenta come il risultato di una precisa selezione, specie se paragonato alla sezione sulle leggi soloniane nella biografia che Plutarco fece di Solone, in cui è possibile reperire leggi che non ricorrono nel trattato aristotelico⁴⁴. Si potrebbe obiettare ovviamente che l'affidabilità di Plutarco è tutt'altro che certa, anche alla luce della presenza massiccia di argomenti ricorrenti e luoghi comuni nella biografia che il Cheroneo dedica a Solone⁴⁵. Nell'ultima edizione delle leggi di Solone, a cura di Peter Rhodes e del Delfim Leão, tuttavia, l'attendibilità delle leggi trasmesse da Plutarco è valutata in maniera molto positiva: dei cinquantasette frammenti di leggi che si ritrovano negli scritti di Plutarco, solo sette sono considerati *unusable, doubtful or spurious*; ancora più positiva in termini percentuali risulta l'affidabilità della *Vita di Solone*⁴⁶. La presenza di luoghi comuni cui si è fatto riferimento non mina, in effetti, l'attendibilità dei dati contenuti nelle biografie, giacché Plutarco fece interagire aneddoti e stereotipi con i dati

il materiale accolto nell'*Ath. Pol.* abbia ricevuto un ordinamento definitivo sulla base dei parametri di valutazione che Aristotele aveva teorizzato nella *Politica*. Così, da ultimo, Poddighe 2014, 116 ss.

⁴³ Arist. *Ath. Pol.* 8, 1; *Pol.* II 12, 1273b 35 - 1274a 17; III 11, 1281b 25-34. Che la versione della *Politica* sia da preferire è sostenuto da de Ste. Croix 2004, 277, che spiega in genere le discrepanze fra *Ath. Pol.* e *Politica* con la tendenza dell'ultimo Aristotele ad accogliere acriticamente nell'*Ath. Pol.* quelle che gli sembravano fonti documentarie affidabili.

⁴⁴ Plut. *Sol.* 17-18, 2; 19-25, 3.

⁴⁵ Per l'analisi di questi *commonplaces* nella *Vita di Solone* (ideale dell'ottimo governante, interazione fra capo e *demos*, preparazione «culturale» delle masse alle riforme) si rimanda a De Blois 2006. Per la ricorrenza del motivo dell'ottimo governante nelle biografie di Solone e Licurgo, si veda De Blois 2008.

⁴⁶ Cf. Leão - Rhodes 2015; Leão 2016, 245. In particolare, dei quarantasei frammenti di leggi trasmesse dalla *Vita di Solone*, solo tre risultano non autentiche: Plut. *Sol.* 20, 3-4 = fr. 127a; 25, 4-5 = fr. 123b; 31, 3-4 = fr. 146.

storici che trovava nelle sue fonti⁴⁷. Parimenti, anche le «false» attribuzioni di leggi a Solone sono comprensibili nel contesto della citazione della norma. A ben vedere, non si tratta di vere e proprie falsificazioni, quanto di sfumature interpretative, di norma agevolmente identificabili e riconoscibili⁴⁸.

Non è mia intenzione in questa sede riprendere i termini del dibattito a proposito delle fonti usate da Plutarco per la composizione della biografia di Solone, ma è comunque necessario spendere qualche parola per chiarire la relazione intercorrente fra le due opere. I punti su cui la critica esprime un sostanziale accordo riguardano essenzialmente l'uso di più fonti da parte di Plutarco per la composizione della *Vita di Solone* e la presenza di numerose affinità fra l'*Ath. Pol.* e la biografia su Solone⁴⁹. Per quanto concerne il primo punto, occorre ricordare che, nonostante la presenza di citazioni esplicite nella *Vita di Solone*, non sempre Plutarco menziona le sue fonti⁵⁰. È significativo, a questo riguardo, il fatto che Plutarco citi solo una volta Aristotele nella biografia soloniana (25, 1), nonostante la chiara dipendenza dal trattato aristotelico. In termini generali, si ammette, in effetti, che Plutarco abbia usato materiale aristotelico proveniente soprattutto dall'*Ath. Pol.* e dalla *Lac. Pol.*, ma che l'uso non corrisponda *in tutti i casi* a un uso diretto. Alcuni suppongono che una *Mittelquelle* abbia fatto conoscere il materiale di *Ath. Pol.* al biografo di Cheronea⁵¹; altri ritengono che le analogie fra le due opere risalgano a una fonte comune, identificabile in un'opera monografica su Solone⁵². La particolare tecnica di selezione e rielaborazione dei dati operata da Plutarco, che può contare su una varietà di fonti, ma che seleziona accuratamente il materiale da inserire nella biografia in base alla congruità con il carattere del personaggio che vuole trasmettere, non dovrebbe far escludere recisamente un uso diretto dell'*Ath. Pol.* anche nella *Vita di Solone*, specie se si considera l'aristotelismo plutarco che caratterizza i *Moralia*⁵³.

⁴⁷ De Blois 2006, 437-438.

⁴⁸ Leão 2016, 245.

⁴⁹ Piccirilli 1977; Ruschenbusch 2000², 126 ss.; Rhodes 2016, 175-176.

⁵⁰ Sono citati in maniera esplicita Didimo di Alessandria, Eraclide Pontico, Ermippo di Smirna, Teofrasto di Ereso (Hershbell 2008, 490 ss.), ma Plutarco fa largo uso anche di materiale poetico (le elegie di Solone, Cratino) e storiografico (Erodoto, cronache locali ateniesi, trattati politici per noi perduti, cf. De Blois 2006, 437; Schettino 2014, 419). In generale, sul metodo di selezione delle fonti storiche da parte di Plutarco si veda Schettino 2014, 425-426; sull'uso dell'*Ath. Pol.* nelle *Vite*, Schettino 2014, 430-432.

⁵¹ Piccirilli 1977; Schettino 1999, 646; Schettino 2014, 430 (Didimo).

⁵² Rhodes 2016, 175-176. L'ipotesi tenta di spiegare in questo modo non solo le evidenti analogie, ma anche di dare un senso alle differenze esistenti fra le opere in termini di trattamento del materiale in comune.

⁵³ Sulla conoscenza di Plutarco degli scritti aristotelici, si veda Becchi 2014. Per l'interesse di Plutarco nei confronti dell'Aristotele (per noi) perduto, Santaniello 1999. Per

Questa necessaria premessa consente di affermare che Aristotele aveva a disposizione molto materiale su Solone, ma che scelse di considerare nell'*Ath. Pol.* solo alcune leggi e di costruire su di esse la sua peculiare interpretazione di Solone. L'identificazione di analogie e differenze fra i due resoconti permetterà di ricostruire i criteri di scelta dell'indagine aristotelica su Solone e di evidenziarne la specificità.

3. LE LEGGI DI SOLONE NELL'«ATHENAION POLITEIA» E NELLA «VITA DI SOLONE»: UN'ESPOSIZIONE SINOTTICA

Secondo gli editori delle leggi di Solone undici furono le aree del diritto in cui è riconoscibile con buona sicurezza l'intervento del legislatore. Né Aristotele né Plutarco registrano leggi in ciascuna di queste aree. Talvolta entrambi trattano la stessa legge, talvolta una norma, trasmessa da uno dei due autori, risulta assente nella trattazione dell'altro. Nelle pagine che seguono si offrirà un confronto fra le trattazioni dell'*Ath. Pol.* e della *Vita di Solone* relativamente ad alcune aree specifiche coperte dalla legislazione soloniana (reati di natura privata, reati legati alla morale, reati contro la comunità, procedura, diritto di famiglia), con l'obiettivo di rilevare la specificità dell'approccio di ciascuno nel trattamento delle leggi.

3.1. *Reati di natura privata*⁵⁴

La prima area d'intervento di Solone riguarda la regolamentazione dei reati di natura privata, in cui sono compresi il trattamento giudiziario dell'omicidio e delle lesioni, le eccezioni rispetto alla proclamazione dell'amnistia degli *atimoi*, i crimini contro la proprietà, i reati connessi alla morale, gli atti lesivi della reputazione individuale, la normativa da osservare per il risarcimento dei danni, l'applicazione dei diritti di proprietà.

Numerose sono le disposizioni riportate da Plutarco connesse con quest'area del diritto. Il fr. 2 (= Plut. *Sol.* 19, 3) si iscrive nell'ambito del dibattito antico sull'istituzione dell'Areopago, a partire dalle informazioni che potevano ricavarsi dalla legislazione sull'omicidio. Plutarco riporta la

l'uso delle *politeiai* aristoteliche da parte di Plutarco con riferimento alle citazioni esplicite dalle *politeiai*, si veda Schettino 1999.

⁵⁴ I titoli dei sotto-paragrafi traducono le categorie impiegate da Leão - Rhodes 2015 nella classificazione delle leggi di Solone.

tesi di quanti, in verità la maggior parte (οἱ πλεῖστοι), ne attribuiscono la fondazione a Solone, sulla base del fatto che nelle leggi di Dracone sull'omicidio non si fa riferimento agli Areopagiti, ma agli efeti⁵⁵. Lo stesso dibattito funge da contesto al fr. 22/1 (= Plut. *Sol.* 19, 4). Il biografo riporta l'ottava legge, contenuta nel tredicesimo *axōn* di Solone, relativa ai cittadini privati dei diritti politici (ἀτίμων). La norma dispone il ripristino della piena cittadinanza (ἐπιτίμους εἶναι) per quanti erano stati colpiti da *atimia* prima dell'arcontato di Solone e precisa nel contempo le categorie degli esclusi dall'amnistia⁵⁶. L'indicazione puntuale dei reati che impedivano di beneficiare della generale amnistia (omicidio, strage e aspirazione alla tirannide) si accompagna con la menzione delle autorità che avevano emesso la sentenza di *atimia* (l'Areopago, gli efeti, gli arconti re presso il tribunale del Pritaneo). Ciò che ci interessa sottolineare è il fatto che Plutarco cita la norma sull'amnistia per due ordini di motivi: il primo, generale, pertiene al suo personale metodo di lavoro, il secondo, particolare, riguarda la possibilità di prendere posizione in un dibattito di natura antiquaria sulle origini del consiglio aristocratico di Atene. In particolare, Plutarco intende verificare la bontà di una tesi nei confronti della quale nutre non poche perplessità, ma che ritrova nella maggior parte delle sue fonti; a questo fine, impiega una legge di Solone per dimostrare il contrario di quanto generalmente (anche se non universalmente) sostenuto. L'*Ath. Pol.* significativamente non conserva notizia né della disputa sulle origini dell'Areopago, né della legge amnistiale.

Parimenti significativo è il diverso trattamento della discontinuità fra Dracone e Solone nell'*Ath. Pol.* e nella *Vita di Solone*. Aristotele (fr. 1a =

⁵⁵ La tradizione secondo cui Solone avrebbe fondato il consiglio dell'Areopago, riportata dal biografo e attribuita a οἱ πλεῖστοι, è presente in altre fonti in maniera più o meno chiara (Cic. *De Off.* I 75; Poll. VIII 125; Luc. *Anachar.* 19). Wallace 1989, 37 individua il *terminus ante quem* per la formazione di questa tradizione nella composizione della *Politica* di Aristotele, benché il filosofo non la condivida (cf. Arist. *Pol.* II 12, 1273b 35 - 1274a 5). Lo stesso Plutarco (*Sol.* 19, 5) rifiuta la tesi di quanti pensavano a una fondazione soloniana del consiglio aristocratico. Cf. Pelloso 2013, 33; Leão - Rhodes 2015, 13-14.

⁵⁶ Il passo plutarco è generalmente messo in relazione con i versi di Solone (fr. 30 G.-P.², 9-10), che rivendica di aver ricondotto in Attica molti cittadini che erano stati venduti, alcuni ingiustamente (ἐκδίκως), altri giustamente (δικαίως). Ruschenbusch 1966 era convinto che la legge sull'amnistia si applicasse ai cittadini ridotti in schiavitù a seguito dell'indebitamento, ma si veda la differente interpretazione di Leão - Rhodes 2015, 36. L'uso oppositivo da parte Solone degli avverbi ἐκδίκως/δικαίως induce a pensare che lo statuto riguardasse non solo i debitori insolventi, ma diverse categorie di *atimoi*. Sulla valenza della norma amnistiale soloniana come modello per le successive amnistie d'età classica, si vedano Carawan 2002, 4; Poddighe 2006, 14-15; 2014, 203; Dreher 2013, 72, 86 (nella cui classificazione viene definita *innerstaatlich, einseitig, freiwillig gewährt*).

Arist. *Ath. Pol.* 7, 1) si preoccupa di chiarire dapprima la sostanza dell'intervento riformatore di Solone, poi di precisare l'atteggiamento del legislatore nei confronti della costituzione in vigore prima della sua riforma. Quell'intervento è presentato come un cambiamento drastico nei confronti sia della costituzione oligarchica vigente all'epoca di Dracone, modificata in senso «demotico», sia della legislazione di Dracone, di cui furono mantenuti soltanto οἱ φονικοὶ νόμοι⁵⁷. L'interesse del filosofo è rivolto verso il riconoscimento di una chiara discontinuità politica fra i due legislatori, identificata, secondo quanto traspare dal confronto con altri passi dell'*Ath. Pol.*, oltre che nel rifiuto pressoché sistematico delle leggi di Dracone, nella possibilità di correggere sentenze pronunciate in base ai principi esposti nella legislazione precedente (9, 1), e nell'espedito di introdurre correttivi democratici nella costituzione (10, 1).

La notizia dell'abrogazione della legislazione di Dracone compare anche nella *Vita di Solone* (fr. 1b = Plut. *Sol.* 17, 1), dove viene ricordata anche l'eccezione rappresentata dagli statuti sull'omicidio. La naturale deduzione è che la legislazione di Dracone copriva diverse aree del diritto e non si limitava alla regolamentazione dell'omicidio⁵⁸. Ma se all'apparenza il contenuto dell'informazione è il medesimo, il suo inquadramento nell'opera risponde a un interesse differente. L'intervento di Solone, infatti, è ricordato nel contesto di un confronto fra due esperienze legislative, senza alcuna menzione della modifica costituzionale che Solone attuò. La ragione dell'abolizione delle leggi di Dracone è individuata in una considerazione di ordine morale, la durezza e l'enormità delle pene. Seguono speculazioni di Plutarco sull'equiparazione in termini di sanzione prevista dal legislatore fra delitti gravissimi, come la *hierosylia*, e reati minori, come il furto di frutta e ortaggi (17, 2). Anche Aristotele aveva biasimato Dracone per la severità e la mancanza di equità (*Pol.* II 12, 1274b 15-18), ma si trattava di un giudizio che veniva formulato nel contesto di una valutazione più ampia della sua attività di legislatore, in cui la critica fondamentale risiedeva piuttosto nell'assenza di un carattere distintivo (ἰδιον) della sua legislazione. Plutarco, di contro, sembra integrare la notizia dell'abrogazione della legislazione di Dracone con tradizioni di diversa matrice, nelle

⁵⁷ Per la critica aristotelica a Dracone, espressa in *Pol.* II 12, 1274b 15-18, di cui viene sottolineata la debolezza di fondo a causa dell'incapacità di conciliare i *nomoi* con una *politeia* già stabilita (*Ath. Pol.* 4, 1; 7, 1), si veda Poddighe 2014, 56, 141-142.

⁵⁸ Si tratta di un'opinione condivisa, benché non sia possibile determinare con sicurezza in quali ambiti Dracone abbia legiferato. Cf. Humphreys 1988; Menendez Varela 2001; Carey 2013; Pelloso 2013, 23-32. *Contra* Schmitz 2001; 2004, 190-191, secondo cui l'abrogazione delle leggi di Dracone sarebbe un'invenzione, giacché la legge di Dracone copriva solo i delitti di sangue.

quali si era oramai canonizzata la severità del legislatore. In particolare, la celebre affermazione dell'oratore Demade, che voleva le leggi di Dracone scritte con il sangue, sembra essere stata trasformata in un aneddoto in cui lo stesso legislatore, interrogato sulle ragioni che lo avevano indotto a cominare la morte come una pena per la quasi totalità dei reati, rispondeva che, considerando la pena capitale adatta per i reati minori, aveva dovuto ricorrere alla stessa sanzione per quelli di più grave entità, dal momento che non conosceva pene più severe (17, 4)⁵⁹. La trasmissione della notizia sull'abrogazione delle leggi draconiane nel contesto del confronto fra i due legislatori risulta dunque funzionale a definire il carattere del personaggio Solone e a veicolare *per differentiam* l'immagine del legislatore magnanimo e moderato, attraverso l'esaltazione delle sue qualità morali.

L'attenzione all'inclusione dei *phonikoi nomoi* nella legislazione soloniana si può notare anche nella trattazione che l'*Ath. Pol.* fornisce della legislazione sull'omicidio. Il trattato conserva cinque frammenti di leggi soloniane (frr. 4/1b, 5/e, 21/1, 21b, 21/2b) nella sezione procedurale (57, 3-4). A rigore, Aristotele, nel trattare queste leggi, non menziona il nome di Solone, ma gli editori Leão e Rhodes ipotizzano una sostanziale continuità fra la formulazione soloniana di queste leggi e quella d'età classica. Si tratta dell'elenco delle cinque categorie di omicidio previste dagli statuti sul *phonos* e dei tribunali preposti al loro giudizio⁶⁰. Il fatto che la sezione storica dell'*Ath. Pol.* non tratta di queste leggi, se non in maniera indiretta, ma riserva una descrizione degli statuti sul *phonos* nella sezione procedurale, è chiaro indizio del fatto che Aristotele non le considerava importanti per definire lo spirito della costituzione soloniana. Differenze rimarchevoli fra i due resoconti su Solone si rilevano pertanto non solo nelle leggi trasmesse (statuti sull'omicidio *versus* legge amnistiale), ma, aspetto che merita di essere sottolineato, quando ad essere trasmessa è la stessa legge (abolizione delle leggi di Dracone e adozione degli statuti draconiani sul *phonos*).

3.1.1. Reati legati alla morale

Le leggi atte a regolare la condotta dei cittadini sotto il profilo morale, incluse nella legislazione di Solone, sono tramesse da fonti oratorie (Eschine), antiquarie (Esichio, Luciano) e giurisprudenziali (Digesto), sebbene la maggior parte delle attestazioni si trovi nella *Vita di Solone*. Plutarco ricor-

⁵⁹ Per l'esistenza di una tradizione favorevole a Dracone, si veda Schlesinger 1924. Per una valutazione equilibrata della tradizione sulla proverbiale severità di Dracone, si veda Carey 2013, 42 ss.

⁶⁰ Leão - Rhodes 2015, 17, 23-24, 31-35.

da a stretto giro una delle circostanze per cui la legge garantiva impunità in caso di *phonos dikaios*, vale a dire l'uccisione del *moichos* colto in flagranza di reato (fr. 28 = Plut. *Sol.* 23, 1), le sanzioni per i reati di violenza sessuale (fr. 26 = Plut. *Sol.* 23, 1) e di induzione alla prostituzione (fr. 30a = Plut. *Sol.* 23, 1), il divieto di vendita di donne dell'*oikos* (come schiave o nel mercato della prostituzione), che abbiano conservato la verginità (fr. 31a = Plut. *Sol.* 23, 2), nel contesto più ampio del tentativo di abolire il costume proprio degli indebitati di vendere i figli (fr. 31b = Plut. *Sol.* 13, 4-5)⁶¹. Fatta eccezione per quest'ultima legge che trova spazio nella descrizione della crisi economica che Solone dovette affrontare, le informazioni sulle altre leggi si trovano nel capitolo ventitré dell'opera, in cui il biografo affronta la trattazione sulle leggi di Solone concernenti le donne. L'interesse di Plutarco – o quello della sua fonte – è primariamente di tipo tematico. Si può aggiungere, però, che ad attrarre l'interesse del biografo è la bizzarria delle leggi sulle donne (πλείστην ἔχειν ἀτοπίαν) e, in particolare, l'irragionevolezza delle sanzioni (ἄλογόν ἐστι)⁶². Il giudizio plutarcheo tradisce la difficoltà di comprensione del significato della legge in un'epoca in cui probabilmente si faticava a identificare il contesto e gli obiettivi di quella parte della legislazione soloniana⁶³.

Plutarco, in aggiunta, ricorda il divieto generale di parlar male dei morti (fr. 33a = Plut. *Sol.* 21, 1), la proibizione di diffamazione a carico di vivi e morti in determinati luoghi (fr. 32a = Plut. *Sol.* 21, 1-2) e la parte della legislazione περὶ βλάβης concernente i danni arrecati dai quadrupedi (fr. 35 = Plut. *Sol.* 24, 3)⁶⁴.

L'*Ath. Pol.*, di contro, non conserva nessuna legge in questa area del diritto. Lo stesso può dirsi dei reati legati alla reputazione e delle procedure per il risarcimento dei danni.

⁶¹ Leão - Rhodes 2015, 42-45.

⁶² Un'argomentazione analoga è già in Lys. 1, 32, ma, se Lisia altera volontariamente lo spirito della legge di Solone, per dare forza al suo caso in tribunale (Harris 1990, 373-374), Plutarco probabilmente non è in malafede (Manfredini - Piccirilli 2011², 244-245).

⁶³ Sugli aggettivi che esprimono un atteggiamento di criticismo nei confronti delle leggi soloniane, si rimanda a Leão 2016, 249 ss. Si veda, inoltre, Manfredini - Piccirilli 2011², 221, che riconosce l'esistenza di uno schema preciso nella presentazione delle leggi soloniane: «giudizio negativo caratterizzante *a priori* il *nomos*; citazione del testo o del contenuto della legge; spiegazione o giustificazione, mediante la quale si cerca di dimostrare che l'accusa di stranezza e oscurità è del tutto infondata».

⁶⁴ Leão - Rhodes 2015, 49-55.

3.2. *Reati contro la comunità*

Solone emanò alcune leggi finalizzate a punire i reati perpetrati a danno della comunità dei cittadini. Si tratta in particolare della legge sull'impossibile neutralità e delle norme relative alla tirannide. In entrambi i casi, le versioni dell'*Ath. Pol.* e di Plutarco coincidono nella sostanza, ma diverso è il motivo per cui gli autori inseriscono queste leggi nei loro resoconti⁶⁵. La legge sull'impossibile neutralità, o dell'atteggiamento che il cittadino deve osservare durante una guerra civile, non costituisce un *a parte* nell'*Ath. Pol.* rispetto al resto della trattazione (fr. 38a = Arist. *Ath. Pol.* 8, 5)⁶⁶. Rhodes ritiene che Aristotele sia stato portato a riferire della legge nel contesto della descrizione delle prerogative giudiziarie dell'Areopago⁶⁷. Tale lettura è certamente possibile, specie se si ipotizza che il giudizio per l'accusa di μη θῆται τὰ ὄπλα durante una *stasis* fosse stato affidato da Solone all'Areopago. Vorrei aggiungere che la menzione della legge si può spiegare anche alla luce di quanto Aristotele affronta nel capitolo 8, vale a dire il trattamento delle magistrature nella *politeia* soloniana. Per darne adeguato conto e per evidenziarne la specificità, Aristotele fa riferimento all'assetto delle cariche nella breve e nella lunga durata, alternando il piano del presente con quello del passato. In particolare, l'introduzione soloniana del sorteggio su base censitaria è testimoniato dalla legge che regola la selezione dei tesoriери, rimasta sostanzialmente inalterata dai tempi di Solone (ὃ χρώμενοι διατελοῦσιν ἔτι καὶ νῦν, *Ath. Pol.* 8, 1). Aristotele prosegue a definire gli aspetti della *politeia* soloniana che mostrano differenze rilevanti rispetto alla costituzione del suo tempo. In linea con questo assunto, egli menziona le quattro tribù e le naucrarie (8, 3), la custodia delle leggi, le competenze giudiziarie dell'Areopago e l'istituzione del *nomos eisanghelias* (8, 4). In effetti, questi provvedimenti condividono il fatto di non essere più in uso. Aristotele lo dichiara espressamente a proposito delle naucrarie, quando, per giustificare l'idea che queste fossero magistrature che si occupavano delle entrate e delle spese correnti, afferma:

⁶⁵ Due sono le differenze principali fra i due resoconti della legge: l'*Ath. Pol.* indica la causa per la quale la legge era stata inserita, individuata nella situazione di perenne conflittualità della città (στασιάζουσης τῆς πόλεως), mentre la *Vita di Solone* si concentra sugli obiettivi della norma; benché entrambe le fonti riportino l'*atimia* come sanzione, solo l'*Ath. Pol.* menziona anche l'esclusione dal corpo civico (μη μετέχιν τῆς πόλεως), probabilmente come chiosa esplicativa rispetto all'*atimia*.

⁶⁶ Non è solo la paternità soloniana della legge ad essere dibattuta, ma la sua stessa storicità. Uno *status quaestionis* è in Leão - Rhodes 2015, 63-66, cui si aggiungano le considerazioni di Teegarden 2014a e Gouschin 2016.

⁶⁷ Rhodes 2015, 189.

Per questo nelle leggi di Solone, non più in vigore, in molti luoghi è scritto (οἷς οὐκέτι χρῶνται πολλαχοῦ γέγραπται) «i naucrari esigano» e «si spenda prendendo denaro dal tesoro dei naucrari». (Trad. T. Gargiulo)

Sulla base di questo passo, non è fuori luogo ipotizzare che anche la legge sulla impossibile neutralità venga inserita nel capitolo 8 non solo perché esiste una continuità tematica con 8, 4 rispetto alle competenze giudiziarie dell'Areopago, ma anche perché Aristotele la trovava citata fra le leggi che non erano più in uso. Merita di essere rimarcata la *ratio* che guida la selezione delle leggi: il confronto fra la costituzione ateniese del tempo di Aristotele e la costituzione di Solone alla ricerca di ciò che era specifico dell'esperienza soloniana, ma che era caduto in disuso (o formalmente abrogato, non è dato saperlo), e di ciò che di quella costituzione continuava ad esistere.

Diverso il caso di Plutarco, che sembra dare spazio alla legge per il suo carattere ἴδιος καὶ παράδοξος (fr. 38d = Plut. *Sol.* 20, 1), senza nessun apparente collegamento con la sezione precedente. In effetti, il capitolo 19 si presenta come concluso, giacché termina con un invito al lettore a giudicare da sé la questione della paternità della fondazione dell'Areopago⁶⁸.

La legislazione soloniana sulla tirannide è ricordata sia da Aristotele (fr. 37a = *Ath. Pol.* 16, 10; fr. 37b = *Arist. Ath. Pol.* 8, 4) sia da Plutarco (fr. 37c = *Comp. Sol. Publ.* 2, 2). La versione dell'*Ath. Pol.* si segnala per una maggiore precisione rispetto alla versione della stessa legge in Plutarco⁶⁹. Secondo Aristotele, il legislatore introdusse una legge sulla denuncia pubblica (Σόλωνος θέντος νόμον εισαγγελίας) per perseguire gli individui che tentavano di rovesciare la costituzione, affidando all'Areopago il giudizio su questa materia (fr. 37b)⁷⁰. A ciò si deve aggiungere una legge sui tiranni (περὶ τυράννων), ricordata nell'ambito della descrizione della tirannide di Pisistrato, di cui Solone non fu diretto promotore, ma che potrebbe aver trovato nelle leggi draconiane e accolto nel suo codice. Si tratta di una nor-

⁶⁸ Manfredini - Piccirilli 2011², 221-224 sostengono che il giudizio negativo che Plutarco riporta gli deriva da una fonte di tendenza oligarchica, la stessa che sostanzialmente la tradizione antisoloniana presente in *Arist. Ath. Pol.* 9, 2, a proposito della «voluta oscurità e ambiguità» della legislazione di Solone (p. 224). Mi sembra poco corretto mettere sullo stesso piano un'accusa forte come quella di aver scritto le leggi in maniera poco chiara per favorire il *demos* che sedeva nei tribunali, accusa chiaramente politica, e la valutazione che si ritrova in Plutarco che biasima piuttosto la stranezza delle leggi. Nulla vieta di pensare che quel giudizio sia plutarceo e pertenga alle difficoltà di comprendere il reale significato delle leggi soloniane, anche a causa dell'arcaicità del linguaggio.

⁶⁹ È plausibile l'ipotesi che la norma sia stata introdotta in epoca presoloniana e che Solone l'abbia inclusa nel suo «codice» legislativo. Cf. Ostwald 1955, 106.

⁷⁰ Tratto questo che avvicina la legge soloniana ad altre disposizioni ateniesi e extrateniesi, che legittimavano l'uccisione del tiranno. Cf. Maffi 2005; Teegarden 2014b.

ma che prescriveva la pena dell'*atimia* a carico di chi cospirava per instaurare una tirannide, o collaborava perché ciò avvenisse, e della sua stirpe.

Suscita qualche perplessità il riferimento a un *nomos eisanghelias* in fr. 37b, specie perché collegato con il reato di rovesciamento della democrazia (κατάλυσις τοῦ δήμου), che potrebbe costituire un indizio forte di retrodatazioni all'epoca di Solone di istituzioni e procedure successive. Leão e Rhodes offrono una spiegazione convincente dell'apparente aporia. Nonostante il linguaggio di *Ath. Pol.* sia fortemente attualizzante, è probabile che Solone abbia istituito una procedura che permetteva la denuncia all'Areopago di macchinazioni e congiure per l'instaurazione di regimi personalistici, specie alla luce del fatto che prima delle rivoluzioni oligarchiche della fine del V secolo era lo spettro della tirannide a costituire una minaccia per l'opinione pubblica. La norma, dunque, può essere considerata parte della legislazione περὶ τυράννων accolta nel codice di Solone. *Sic stantibus rebus*, le due leggi risultano complementari: fr. 37a prescrive l'*atimia* per chi si sia fatto tiranno, fr. 37b stabilisce, attraverso una particolare forma di denuncia, la procedura da seguire nel caso in cui si ci si renda conto dell'esistenza di un complotto mirante all'instaurazione della tirannide. Solo la seconda legge, a ben vedere, concerne la procedura. Nella prima norma, in effetti, il riferimento all'*atimia* va inteso probabilmente in senso proscrittivo e comporta la perdita automatica delle garanzie costituzionali⁷¹. Il tiranno, dunque, poteva essere ucciso impunemente. Di contro, il *nomos eisanghelias* riguardava i tentativi di instaurazione della tirannide e istituiva una via giudiziaria esperibile in casi di questo genere.

Qual è il trattamento che Plutarco riserva alla legislazione sulla tirannide? È significativo che il biografo non abbia inserito la legge nella *Vita di Solone*, ma che ne faccia menzione nella *Comparazione fra Solone e Publicola*. Il contesto è quello dell'atteggiamento che Solone e Publicola tennero rispetto ai tiranni. Entrambi furono dei *misotyrannoí*. Solone, addirittura, rifiutò lui stesso di assumere il potere assoluto, quando il popolo glielo offrì (fr. 29 G.-P.²; 29a G.-P.²)⁷². Cionondimeno, mentre Publicola avversò i tiranni in modo violento (σφοδρότερον), concedendo di ucciderli senza processo, Solone rifiutò questo modo di procedere, prevedendo di punirli solo se condannati secondo un regolare processo (fr. 37c). Il legame di Plutarco con la tradizione accolta nell'*Ath. Pol.* è stato studiato specialmente

⁷¹ Per la teoria che ipotizza una trasformazione dell'*atimia* delle origini in una forma di pena più lieve si rimanda, fra gli altri, a Piccirilli 1976. Si veda, tuttavia, l'ipotesi di Dmitriev 2015, che spiega la natura ambigua dell'*atimia* in epoca classica come l'esito dell'adattamento di un concetto extralegale in un sistema giuridicamente avanzato.

⁷² Harris 2006, 297-301; Canevaro 2017, 220-222.

in rapporto a fr. 37a: sarebbe stata la *πραότης* delle leggi sulla tirannide ad ispirare il biografo⁷³. Da parte mia, benché sia convinta che sia stata la mitezza di quella legislazione ad attrarre l'attenzione di Plutarco, penso però che lo spunto per l'opposizione fra Solone e Publicola nella *Comparatio* il biografo lo abbia tratto dalla descrizione del *nomos eisanghelias*. Si riportano di seguito i fr. 37b e 37c:

(fr. 37b) Giudicava coloro che congiuravano per il rovesciamento della democrazia (τοὺς ἐπὶ καταλύσει τοῦ δήμου συνισταμένους), dal momento che Solone aveva istituito una legge per la denuncia di questi reati (Σόλωνος θέντος νόμον εισαγγελίας περὶ αὐτῶν. (Trad. G. Faranda Villa)

(fr. 37c) L'odio per i tiranni fu più violento in Publicola che in Solone: a chi tentava di instaurare un governo tirannico (εἰ γὰρ τις ἐπιχειροίη τυραννεῖν), Solone imponeva la pena solo dopo la condanna (ὁ μὲν ἀλόντι τὴν δίκην ἐπιτίθησιν), invece Publicola ammetteva che fosse ucciso anche senza processo. (Trad. Faranda Villa)

Si può notare che esiste una piena corrispondenza fra i due passi anche sotto il profilo lessicale: a τοὺς συνισταμένους in Aristotele corrisponde τις ἐπιχειροίη in Plutarco, mentre l'azione di istituire una nuova procedura è resa attraverso il verbo semplice τίθημι nell'*Ath. Pol.* e ἐπιτίθημι nella *Comparatio* (dove il *focus* è sull'imposizione della via giudiziaria). Se così fosse, saremmo di fronte a una conferma dell'interpretazione di fr. 37b da parte di Rhodes e Leão come parte della legge di Solone sulla tirannide. Plutarco leggeva *Ath. Pol.* 8, 4 come un estratto della legislazione soloniana περὶ τῶν τυράννων.

Colpisce del confronto fra Aristotele e Plutarco la diversa prospettiva da cui gli autori riflettono su queste leggi. Aristotele dà un chiaro giudizio politico sui νόμοι περὶ τῶν τυράννων nel definirli *πρᾶοι*, perché l'eccessiva mitezza li rendeva di fatto inefficaci. Evidentemente il filosofo poteva trovare facile conferma della loro inadeguatezza nell'ascesa di Pisistrato. Plutarco, invece, tratta della legge nel confronto di Solone con Publicola rispetto alla loro natura di strenui oppositori dei tiranni. L'obiettivo è comparare la durezza del Romano, in cui l'opposizione ai tiranni rivelò un carattere troppo duro (σφοδρότερον), con la moderazione e la magnanimità di Solone. In altre parole, a Plutarco, pur attratto dalla mitezza delle leggi, interessa ancora di più sottolineare la mitezza del legislatore.

⁷³ Leão - Rhodes 2015, 58-59.

3.3. Procedura

Per quanto concerne la sezione procedurale delle leggi soloniane, l'*Ath. Pol.* pare operare una selezione forte. Non trovano spazio norme altrove attestate relative alla limitazione del cosiddetto *self-help* o dettagli procedurali concernenti il processo (votazione, mezzi di prova, fissazione del tempo limite per il risarcimento stabilito in sede processuale), noti per lo più mediante la tradizione lessicografica⁷⁴. Di contro, l'*Ath. Pol.* è la prima fonte in ordine di tempo a parlare di due importanti riforme attribuite a Solone nel campo del diritto, da cui dipende la trattazione plutarchea: il *boulomenos* (fr. 40a = Arist. *Ath. Pol.* 9, 1; fr. 40b = Plut. *Sol.* 18, 6-7) e l'*epheisis* al tribunale popolare (fr. 39/1a = Arist. *Ath. Pol.* 9, 1; fr. 39/1b = Plut. *Sol.* 18, 2-3; fr. 39/1c = Plut. *Comp. Sol. Publ.* 2, 2). È singolare che entrambe le misure trovino spazio solo nel capitolo 9, un capitolo in cui l'autore elenca le tre misure soloniane più favorevoli al popolo. Di queste, solo una è stata già menzionata – il divieto di dare in pegno il *soma* per un debito contratto (*Ath. Pol.* 6, 1) –, mentre le altre due sono qui introdotte per la prima volta e mai riprese nel corso della trattazione. È ugualmente degna di attenzione la concordanza fra l'*Ath. Pol.* e la *Vita di Solone* sul significato di queste misure. Ma se la trattazione dell'*epheisis* non rivela differenze rilevanti nei due resoconti, diverso è il caso del *boulomenos*⁷⁵. L'istituzione del *boulomenos* prevedeva, almeno per quanto concerne l'età classica, la possibilità per qualunque cittadino lo volesse non solo di intentare una causa pubblica (*graphe*) per suo conto, ma anche di farsi promotore di una *graphe* per ottenere soddisfazione per un torto commesso sia contro una terza persona (la cosiddetta *third-party litigation*) sia contro la comunità⁷⁶. Aristotele dava risalto a questa particolare accezione del *boulomenos*, benché l'insieme delle informazioni ricavabili da fr. 37a-b porti a sostenere che si dovrebbe attribuire a Solone anche la possibilità di denuncia di reati contro lo stato. Plutarco segue la ricostruzione aristotelica, ma sembra che la trattazione del *boulomenos* abbia un ruolo diverso nell'economia della biografia. La maniera stringata con cui Aristotele riferisce di questa misura

⁷⁴ Frr. 39, 41a-46. Cf. Leão - Rhodes 2015, 67-74.

⁷⁵ Le differenze nelle trattazioni di Aristotele e Plutarco sull'*epheisis*, evidenziate da Ruschenbusch 1965, 381-383, risultano, a ben vedere, pregiudiziali, come ho sottolineato altrove (Loddo 2015a, 109-110). Sul significato dell'*epheisis eis to dikasterion* come «veto» si rimanda a Loddo 2015a; Pelloso 2016.

⁷⁶ Sul significato dell'istituzione del *boulomenos* si vedano Winkel 1982, 283-288; Christ 1998, 118-124; Rubinstein 2003, 92-95; Gagarin 2006, 263; Pelloso 2013, 23-32; Leão - Rhodes 2015, 69-70. Sull'esistenza di questa istituzione fuori da Atene si veda Rubinstein 2003.

ha portato gli studiosi ad ipotizzare che la riforma soloniana fosse stata motivata con l'esigenza di garantire adeguata difesa giudiziaria a quanti non erano in grado di sostenere l'accusa a proprio nome⁷⁷. Plutarco, invece, forse sulla scorta di quanto poteva leggere negli oratori, fa preciso riferimento ad azioni per violenza o danni in cui concretamente poteva esercitarsi la solidarietà dei cittadini⁷⁸. È proprio questa l'ottica attraverso cui il biografo tratta della legge: la misura soloniana fu, a suo dire, un modo per creare una coscienza collettiva, in cui ogni cittadino veniva educato dalle leggi a percepire le offese contro i concittadini come un danno personale. Il risvolto etico, del tutto assente in Aristotele, che si limita a un chiaro giudizio politico – il *boulomenos* è una delle misure soloniane δημοτικώματα –, si rivela apertamente sia nell'uso dell'immagine della cittadinanza come membra di uno stesso corpo sia nell'aneddoto che avrebbe visto lo stesso Solone come protagonista, in cui interrogato su quale fosse la città meglio abitata, avrebbe risposto: «quella in cui coloro che non hanno subito un'ingiustizia accusano e puniscono i colpevoli non meno di coloro che l'hanno subita» (Plut. *Sol.* 18. 7).

3.4. Diritto di famiglia

Una netta differenza fra l'*Ath. Pol.* e la *Vita di Solone* nel trattamento delle leggi di Solone è evidente nel diritto di famiglia. Plutarco dà conto di numerose leggi in questa sezione. In primo luogo attribuisce al legislatore l'introduzione del testamento, ovvero della possibilità di trasferire le proprie sostanze al di fuori dell'*oikos* (fr. 49b = Plut. *Sol.* 21, 3-4), in assenza di figli maschi legittimi (cf. fr. 49a = Dem. 46, 14), individuando nello stesso tempo le condizioni giuridiche per stabilirne la validità⁷⁹. In secondo luogo, è la figura dell'*epikleros* ad attrarre la sua attenzione, figura sulla quale Solone avrebbe emanato leggi bizzarre se non addirittura ridicole (ἄπορος καὶ γελοῖος, Plut. *Sol.* 20, 2). In questo ambito il biografo trasmette due norme: la prima legge prescrive l'obbligo per chi avesse sposato l'*epikleros* di avere con lei rapporti intimi almeno tre volte al mese (fr. 51a = Plut. *Sol.* 20, 4; cf. fr. 51b = Plut. *Amat.* 769a); la seconda concede all'*epikleros*

⁷⁷ Leão - Rhodes 2015, 70; Rhodes 2016, 191; Canevaro 2017, 219.

⁷⁸ Manfredini - Piccirilli 2011², 212-213.

⁷⁹ Fattori come malattie, droghe, prigionia, generica costrizione o «plagio» derivante da seduzione femminile potevano invalidare il testamento. Cf. fr. 49b = Plut. *Sol.* 21, 3-4; fr. 49c = Plut. *Quaest. Rom.* 265e; fr. 49d = Arist. *Ath. Pol.* 35, 2 (su cui si tornerà più avanti), con le osservazioni di Manfredini - Piccirilli 2011², 231-234; Leão - Rhodes 2015, 82-83.

di contrarre matrimonio con il parente prossimo in caso di impossibilità del marito a generare (fr. 52a = Plut. *Sol.* 20, 2-3)⁸⁰. Due gli elementi che credo vadano evidenziati. Plutarco conserva in questo settore della legislazione di Solone i *nomoi* che considera stravaganti sotto molti aspetti, *nomoi* cui tenta di dare una spiegazione compatibile con l'immagine che vuole dare del legislatore. Le sue interpretazioni risultano, talvolta, strampalate e lontane dallo spirito originario della legge di Solone. Così il νόμος περὶ διαθηκῶν è ricondotto alla volontà di privilegiare il libero rapporto d'amicizia rispetto alle relazioni imposte dalla natura. La sua spiegazione della legge non tiene conto della possibilità che l'obiettivo principale che il legislatore si proponeva di conseguire sia consistito nella volontà di impedire l'estinzione dell'*oikos*, quando il testante non aveva una discendenza naturale. Ancora più evidente è l'errore interpretativo in cui incorre Plutarco a proposito delle leggi sull'*epikleros*. Il biografo, a causa del fraintendimento del senso del verbo ὄνυεσθαι, che vale come «avere un rapporto legittimo», ma che intende come «avere un rapporto sessuale»⁸¹, conclude che Solone concesse all'*epikleros* di unirsi sessualmente a chiunque avesse voluto nell'ambito dei parenti prossimi del marito, senza che una tale situazione annullasse il vincolo matrimoniale. Il legislatore più probabilmente considerava l'impotenza del coniuge motivo sufficiente per invalidare il matrimonio, avendo essa come preoccupazione precipua la procreazione di un erede diretto del padre dell'*epikleros*.

È significativo che di tutte queste disposizioni l'*Ath. Pol.* conservi poche e ben calibrate notizie. Aristotele attesta l'esistenza di una legislazione περὶ τῶν κληρῶν καὶ ἐπικληρῶν (fr. 47a = Arist. *Ath. Pol.* 9, 2), senza precisarne però il contenuto. Il contesto della citazione è parimenti indicativo. Le disposizioni soloniane su eredità ed ereditiere sono citate nell'ambito dell'accusa mossa a Solone di aver scritto le leggi in modo né semplice né chiaro (ἀπλῶς μηδὲ σαφῶς), cosa che sarebbe stata all'origine del proliferare delle controversie in tribunale (ἀμφισβητήσεις). Peraltro, nella *Politica* dispute originatesi da questioni concernenti le ereditiere sono considerate alla base di numerosi episodi di agitazioni interne a Delfi, a Mitilene, in Focide, ad Epidamno⁸².

Il secondo cenno al diritto di famiglia si trova in fr. 49d = Arist. *Ath. Pol.* 35, 2, quando l'autore affronta la questione dell'intervento dei Trenta sulla costituzione di Atene. I Trenta, che inizialmente mostrarono una certa moderazione verso i cittadini, dichiarando di conformare i lo-

⁸⁰ Manfredini - Piccirilli 2011², 224-228; Leão - Rhodes 2015, 90-91.

⁸¹ Fr. 52b = Hesych. *s.v.* βινεῖν. Cf. Leão - Rhodes 2015, 91.

⁸² Arist. *Pol.* V 3, 1303b 38 - 1304a 17.

ro interventi alla costituzione dei padri, rimossero sia le leggi di Efialte e Arcestrato relative agli Areopagiti, sia quelle leggi di Solone (qui definite *thesmoi*) che provocavano controversie a causa dell'ambiguità con cui erano stati scritte. Si trattava, in realtà, di un intervento massiccio sulla costituzione, giacché eliminare le leggi di Efialte e Arcestrato significava ripulire la *politeia* dai provvedimenti della democrazia radicale⁸³. Il trattamento riservato alle leggi di Solone viene variamente descritto a seconda dell'orientamento della fonte che ne discute. Così, se per la tradizione democratica, i Trenta maltrattarono le leggi di Dracone e Solone (*schol. in Aeschin.* 1, 39), Aristotele si limita a illustrare i modi con cui si realizzò l'intervento dei Trenta, prendendo ad esempio le modifiche alla legge testamentaria. In quel caso i Trenta non abrogarono la legge di Solone, ma ne rimossero le clausole restrittive, miranti a regolamentarne l'applicabilità e la validità. L'autore riporta anche la motivazione che avrebbe spinto i Trenta ad operare in questo modo, quando dice che volevano «rendere la costituzione inoppugnabile». Tale inoppugnabilità significava, in effetti, ridurre lo spazio d'azione delle giurie popolari, che secondo le accuse dei detrattori fondava il proprio potere nell'interpretazione di leggi controverse in sede tribunizia, spingendosi probabilmente fino alla soppressione dei tribunali⁸⁴. Questo elemento, apparentemente marginale, costituisce in realtà un filo conduttore nel trattato, perché più volte l'autore ha evocato il tema dell'ambiguità e dell'oscurità delle leggi, nel quadro delle accuse mosse contro Solone. Ciò, inoltre, permette ad Aristotele di formulare un giudizio politico, giacché riconduce la rimozione delle ambiguità nelle leggi soloniane alla volontà di minare la *kyreia* dei giudici popolari.

Infine, un accenno alla legislazione sulle *epikleroi* si trova nella seconda parte del trattato (fr. 51/d = *Arist. Ath. Pol.* 56, 7), laddove si dà conto della giurisdizione arcontale sui soggetti deboli della società, quali orfani, ereditiere e vedove incinte, nel quadro di un resoconto più ampio sulle competenze degli arconti⁸⁵. Anche in questo caso, si può notare che la norma trova spazio nella descrizione delle competenze dell'arconte eponimo nella seconda parte del trattato.

Ciò che si può desumere da questo rapido quadro è che l'autore dell'*Ath. Pol.* non è affatto interessato alle disposizioni concernenti il diritto di famiglia in quanto tale, ma vi attinge a proposito del dibattito storiografico che riguarda la redazione volontariamente ambigua di leggi

⁸³ Shear 2011, 172-173; Bearzot 2015a, 124-125, 127 ss.; Caire 2016, 271-275.

⁸⁴ Bearzot 2015a, 127-131.

⁸⁵ Cf. Bearzot 2015b, 9-13, con bibliografia precedente. Sull'autenticità della norma si veda Leão - Rhodes 2015, 90-91.

sull'eredità da parte di Solone o limitatamente agli interventi correttivi della *politeia* realizzati dai Trenta, in particolar modo sul sistema giudiziario, dando prova concreta delle modifiche che questi apportarono al codice di leggi di Solone.

Plutarco, dal canto suo, dedica ampio spazio alla legislazione in materia di diritto di famiglia, dando testimonianza dell'esistenza di leggi soloniane prescriventi l'obbligo della *gherotrophia* e di alcune deroghe significative di quest'obbligo. Si tratta dell'esenzione dal mantenimento per quei figli i cui padri non avevano insegnato una *techne* (fr. 56/a = Plut. *Sol.* 22, 1) – una misura che Plutarco connette con la promozione dell'artigianato⁸⁶ – e per i figli *notthoi* nati da una relazione fra un cittadino e una *hetaira* (fr. 57/a = Plut. *Sol.* 22, 4)⁸⁷. Anche in questo caso le leggi sono conservate perché indicative dell'*ethos* di Solone, che stigmatizza il comportamento di quanti, avendo figli da etere, non rispettano la sacralità del matrimonio (τὸ καλόν), e li priva del supporto dei figli nell'età matura.

Lo stesso schema – interesse di Plutarco, disinteresse di Aristotele – si ritrova nella trattazione delle norme di «vicinato». Aristotele non tramanda nessuna disposizione che regoli i rapporti fra vicini, mentre Plutarco è una delle poche fonti a conservare notizia della loro esistenza. Si tratta di norme relative alle distanze (fr. 60b = Plut. *Sol.* 23, 7-8), all'installazione degli alveari (fr. 62 = Plut. *Sol.* 23, 8) o della disposizione che disciplinava l'uso condiviso dei pozzi d'acqua (fr. 63 = Plut. *Sol.* 23, 6)⁸⁸. Probabilmente lo scopo del biografo era quello di mostrare la capacità di Solone di emanare leggi che potessero facilitare le vite dei cittadini, da un lato eliminando i motivi per l'insorgere di controversie legate a questa materia – difatti Plutarco sottolinea che si tratta di leggi che nascono dall'esperienza del legislatore (ὄρισε δὲ καὶ φυτειῶν μέτρα μάλ' ἐμπείρως, in 23, 7) – dall'altro adattando la legislazione alla realtà dei fatti (Σόλων δὲ τοῖς πράγμασι τοὺς νόμους μᾶλλον ἢ τὰ πράγματα τοῖς νόμοις προσαρμόζων, in 22, 3). Gli esempi potrebbero continuare, ma il quadro che se ne può trarre non cambierebbe.

Il Solone che Aristotele tratteggia nell'*Ath. Pol.* è l'esempio per eccellenza di un legislatore che non si limitò a emanare leggi, ma le concepì all'interno di un progetto costituzionale coerente (*Ath. Pol.* 7, 1). Solone vi è descritto con quel tratto sapienziale che si ritrova nelle altre opere aristoteliche, come un *sophos* che ha applicato la sua sapienza ai *politika*.

⁸⁶ Cf. Loddo 2015b, 128-129.

⁸⁷ Cf. Leão 2011, 464-467; Manfredini - Piccirilli 2011², 238-241; Leão - Rhodes 2015, 95-97; Cantarella 2016, 57 ss.

⁸⁸ Manfredini - Piccirilli 2011², 248-249; Schmitz 2004, 148-157; Schiaccitano 2014, 131-135. Un confronto fra la legge soloniana sui pozzi e la legislazione di Platone sulla stessa materia si trova in Faraguna 2016, 391-392.

Nel restituire il profilo del legislatore che più di tutti ha incarnato per Aristotele il modello del *nomothetes*, lo Stagirita presenta Solone attraverso il suo programma, espresso nei suoi versi, e attraverso le sue opere (vale a dire l'insieme delle riforme e delle leggi di cui fu autore). Ma non solo, egli impiega proprio le leggi per dimostrare la congruenza fra ciò che Solone dice di aver fatto e ciò che effettivamente realizzò. Mi pare, dunque, che la descrizione delle leggi soloniane rivesta una duplice funzione nell'opera: una più generale e descrittiva, in quanto essa illustra i caratteri di una delle forme della costituzione ateniese, quella identificabile con la *metabole* soloniana, e una particolare e metodologica, dal momento che le leggi rappresentano il mezzo con cui Aristotele mette alla prova le dichiarazioni politiche di Solone contenute nelle elegie⁸⁹. L'*Ath. Pol.*, in definitiva, ha privilegiato quei *nomoi* che segnarono un cambiamento rilevante rispetto alla situazione politica precedente, un cambiamento che Solone rivendica come un successo nelle elegie (la liberazione della terra, l'istituzione del principio giuridico della libertà fisica del cittadino, la riforma della giustizia e quella economica). In questo quadro le disposizioni concernenti il diritto familiare o le leggi suntuarie, presenti nel resto della tradizione, non sono parse ad Aristotele funzionali rispetto a questo proposito. A differenza di Aristotele, Plutarco dà largo spazio a leggi relative alla famiglia, all'*oikos*, al ruolo della donna e alla sua moralità, alla religione. Si tratta di disposizioni che per lo più vengono riferite secondo un criterio di tipo tematico. Tuttavia, non si tratta degli unici criteri che hanno orientato la selezione plutarchea. Se fino al capitolo 19 il piano dell'opera di Plutarco è per certi versi simile a quello di Aristotele nell'*Ath. Pol.*, nei capitoli 20-25 egli tratta di *altre* leggi (τῶν δ' ἄλλων νόμων), che non trovano spazio nell'*Ath. Pol.* Più probabilmente sono quelle norme che, secondo Raymond Descat, Aristotele avrebbe solo evocato al capitolo 7 di *Ath. Pol.* Sono proprio queste altre leggi che suscitano l'interesse e la curiosità del biografo⁹⁰. Il genere letterario scelto, quello della biografia, dovette certo esercitare un ruolo decisivo nella selezione. Alcuni termini o espressioni ricorrenti nell'introdurre le leggi di Solone devono essere considerati parimenti indicativi delle categorie di Plutarco: *idios*, *paradoxos* (20, 1), *atopos*, *gheloiios* (20, 2), *eudokimese* (21, 3 per la legge sui testamenti), *sfodroteron* (22, 4, riferito al *nomos* che esenta i figli nati da etere dal fornire il mantenimento al padre), *pleisten atopian* (23, 1), *alogon* (23, 2), *parexei aporian* (24, 4, legge sulla concessione della cittadinanza), *idion* (24, 5, in riferimento all'istituzione del *parasitein*). Si

⁸⁹ Per l'idea che le elegie soloniane non siano da considerarsi solo fonti per ricostruire la politica, ma politica a tutti gli effetti, si veda Martin 2006.

⁹⁰ Descat 1993, 146.

tratta di leggi che hanno suscitato reazioni nel Plutarco lettore o che sono utili da richiamare nel quadro di un dibattito erudito, come nel caso della legge sull'amnistia degli *atimoi*. Inoltre, l'individuazione della categoria di *to idion* presuppone la ricerca di leggi che siano rivelatrici dello spirito che animò l'azione di Solone. È il carattere del personaggio a interessare Plutarco, motivo per cui egli decise di dedicare proprio a Solone una biografia, e le leggi scelte sono funzionali a renderlo immediatamente evidente. Anche laddove Plutarco non colga il significato delle leggi che menziona, tenta comunque di darne una spiegazione congruente con l'idea che ha maturato del legislatore, con il carattere che pensa sia proprio di Solone. Un esempio chiaro di questo modo di agire si trova nell'incontro del legislatore con Creso: sebbene alcuni considerino inventato quell'incontro per ragioni cronologiche⁹¹, Plutarco afferma di non poterlo rifiutare, perché «consono al carattere e degno della sua magnanimità e sapienza (πρέποντα τῷ Σόλωνος ἦθει καὶ τῆς ἐκείνου μεγαλοφροσύνης καὶ σοφίας ἄξιον, 27, 1).

La differenza più rilevante fra le due trattazioni risiede, pertanto, nella diversa prospettiva con cui si guarda all'esperienza di Solone: ad Aristotele interessa identificare l'*ethos* della costituzione di Solone, a Plutarco quello del legislatore.

LAURA LODDO
Aix-Marseille Université
Istituto Italiano per la Storia antica
lauraloddo82@gmail.com

BIBLIOGRAFIA

- Anderson 2007 G. Anderson, Why the Athenians Forgot Cleisthenes: Literacy and the Politics of Remembrance in Ancient Athens, in C. Cooper (ed.), *Politics of Orality* (Orality and Literacy in Ancient Greece, 6), VI, Leiden - Boston 2007, 103-127.
- Avery 1963 H.C. Avery, Critias and the Four Hundred, *CPb* 58 (1963), 165-167.
- Baltussen 2016 H. Baltussen, *The Peripatetics: Aristotle's Heirs 322 BCE - 200 CE*, London 2016.
- Bearzot 2015a C. Bearzot, Le tribunal populaire dans l'utopie constitutionnelle oligarchique, in C. Bearzot - L. Loddo, Le

⁹¹ Si veda, tuttavia, il tentativo di Wallace 2016 di nuova datazione del regno di Creso agli anni ottanta del VI secolo.

- rôle du tribunal populaire dans l'utopie constitutionnelle oligarchique. De Solon aux Trente Tyrans, *Politica Antica* 5 (2015): 99-138 (117-138).
- Bearzot 2015b C. Bearzot, La città e gli orfani, in U. Roberto - P.A. Tuci (a cura di), *Tra marginalità e integrazione. Aspetti dell'assistenzialismo nel mondo greco e romano*, Milano 2015, 9-31.
- Becchi 2014 F. Becchi, Plutarch, Aristotle, and the Peripatetics, in M. Beck (ed.), *A Companion to Plutarch*, Malden (MA) 2014, 73-87.
- Bertelli 1994 L. Bertelli, Democrazia e *metabolé*. Rapporti tra l'*Athenaion Politeia* e la teoria politica di Aristotele, in G. Maddoli (a cura di), *L'Athenaion Politeia di Aristotele 1891-1991. Per un bilancio di cento anni di studi*, Perugia 1994, 71-99.
- Branscome 2015 D. Branscome, Waiting for Solon: Audience Expectations in Herodotus, *Histos* 9 (2015), 231-276.
- Caire 2016 E. Caire, *Penser l'oligarchie à Athènes aux V^e et IV^e siècles. Aspects d'une idéologie*, Paris 2016.
- Camassa 1993 G. Camassa, Il linguaggio indiziario e l'uso di documenti nell'*Athenaion Politeia*, in L.R. Cresci - L. Piccirilli (a cura di), *L'Athenaion Politeia di Aristotele*, Genova 1993, 99-116.
- Camassa 2000 G. Camassa, Cronaca degli anni fecondi. Clistene, il *demos* e le eterie, *QS* 51 (2000), 41-56.
- Camassa 2011 G. Camassa, Les (nouvelles) lois de Clisthène et leur histoire, in V. Azoulay - P. Ismard (éds.), *Clisthène et Lycurgue d'Athènes. Autour du politique dans la cité classique*, Paris 2011, 43-55.
- Canevaro 2017 M. Canevaro, The Rule of Law as the Measure for Political Legitimacy in the Greek City States, *Hague Journal of the Rule of Law* 9 (2017), 211-236.
- Canfora 1982 L. Canfora, Gli storici greci, in L. Firpo (a cura di), *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, I, Torino 1982, 374-419.
- Canfora 1993 L. Canfora, *Demagogia*, Palermo 1993.
- Cantarella 2016 E. Cantarella, *Gerotrophia*: A Controversial Law, in D.F. Leão - G. Thür (hrsgg.), *Symposion 2015. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Coimbra, 1.-4. September 2015)*, Wien 2016, 55-66.
- Carawan 2002 E. Carawan, The Athenian Amnesty and the «Scrutiny of the Laws», *JHS* 122 (2002), 1-23.
- Carey 2013 C. Carey, In Search of Drakon, *CCJ* 59 (2013), 29-51.

- Chiasson 1986 C.C. Chiasson, *The Herodotean Solon*, *GRBS* 27 (1986), 249-262.
- Christ 1998 M.R. Christ, *The Litigious Athenian*, Baltimore - London 1998.
- Connor 1971 W.R. Connor, *The New Politicians of Fifth-Century Athens*, Princeton 1971.
- De Blois 2006 L. De Blois, *Plutarch's Solon: A Tissue of Commonplaces or a Historical Account?*, in J. Blok - A. Lardinois (eds.), *Solon of Athens: New Historical and Philological Approaches* (*Mnemosyne* Suppl. 272), Leiden - Boston 2006, 429-440.
- De Blois 2008 L. De Blois, *The Ideal Statesman: A Commonplace in Plutarch's Political Treatises*, in A.G. Nikolaidis (ed.), *The Unity of Plutarch's Work: «Moralia» Themes in the «Lives». Features of the «Lives» in the «Moralia»*, Berlin - New York 2008, 317-324.
- Descat 1993 R. Descat, *La loi de Solon sur l'interdiction d'exporter les produits attiques*, in A. Bresson - P. Rouillard (éds.), *L'Emporion*, Paris 1993, 145-161.
- Dmitriev 2015 S. Dmitriev 2015, *Athenian Atimia and Legislation against Tyranny and Subversion*, *CQ* 65 (2015), 35-50.
- Dreher 2013 M. Dreher, *Die Herausbildung eines politischen Instruments. Die Amnestie bis zum Ende der klassischen Zeit*, in K. Harter-Uibopuu - F. Mitthof (hrsgg.), *Vergeben und Vergessen? Amnestie in der Antike*, Wien 2013, 71-94.
- Faraguna 2016 M. Faraguna, *Water Rights in Archaic and Classical Greek Cities: Old and New Problems Revisited*, in D.F. Leão - G. Thür (hrsgg.), *Symposion 2015. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Coimbra, 1.-4. September 2015)*, Wien 2016, 387-408.
- Fermani 2016 A. Fermani, *Chi è l'uomo più felice della terra? Il modello eudaimonistico di Solone nella testimonianza aristotelica*, in L. Moscati Castelnuovo (a cura di), *Solone e Creso. Variazioni letterarie, filosofiche e iconografiche su un tema erodoteo. Atti della Giornata di studi (Macerata, 10 marzo 2015)*, Macerata 2016, 51-66.
- Fuks 1953 A. Fuks, *The Ancestral Constitution: Four Studies in Athenian Party Politics at the End of the Fifth Century B.C.*, London 1953.
- Gagarin 2006 M. Gagarin, *Legal Procedure in Solon's Laws*, in J. Blok - A. Lardinois (eds.), *Solon of Athens: New Historical and Philological Approaches* (*Mnemosyne* Suppl. 272), Leiden - Boston 2006, 261-275.

- Gehrke 2006 H.-J. Gehrke, The Figure of Solon in the *Athēnaïon Politeia*, in J. Blok - A. Lardinois (eds.), *Solon of Athens: New Historical and Philological Approaches* (Mnemosyne Suppl. 272), Leiden - Boston 2006, 276-289.
- González de Tobia 2008 A.M. González de Tobia, Solón y «Solón». El misterio de la poesía, *Humanitas* 60 (2008), 29-44.
- Gouschin 2016 V. Gouschin, Solon's Law on *Stasis* and the Rise of Pisistratus in 561/60 BC, *Acta Classica* 59 (2016), 101-113.
- Hansen 1989 M.H. Hansen, Solonian Democracy in Fourth-Century Athens, *C&M* 40 (1989), 71-99.
- Harris 1990 E.M. Harris, Did the Athenians Regard Seduction as a Worse Crime than Rape?, *CQ* 40 (1990), 370-377.
- Harris 2006 E.M. Harris, Solon and the Spirit of the Laws in Archaic and Classical Greece, in J. Blok - A. Lardinois (eds.), *Solon of Athens: New Historical and Philological Approaches* (Mnemosyne Suppl. 272), Leiden - Boston 2006, 290-318.
- Hendrickson 2013 T. Hendrickson, Poetry and Biography in the *Athēnaion Politeia*: The Case of Solon, *CJ* 109 (2013), 1-19.
- Hershbell 2008 J.P. Hershbell, Plutarch on Solon and *Sophia*, in A.G. Nikolaidis (ed.), *The Unity of Plutarch's Work: «Moralia» Themes in the «Lives». Features of the «Lives» in the «Moralia»*, Berlin - New York 2008, 489-500.
- Hollmann 2015 A. Hollmann, Solon in Herodotus, *Trends in Classics* 7 (2015), 85-109.
- Humphreys 1988 S.C. Humphreys, The Discourse of Law in Archaic and Classical Greece, *Law and History Review* 6 (1988), 465-493.
- Keaney 1992 J.J. Keaney, *The Composition of Aristotle's Athenaiion Politeia: Observation and Explanation*, Oxford 1992.
- Leão 2011 D.F. Leão, *Paidotrophia et gerotrophia* dans les lois de Solon, *RHD* 89 (2011), 457-472.
- Leão 2016 D.F. Leão, Consistency and Criticism in Plutarch's Writings Concerning the Laws of Solon, in J. Opsomer - G. Roskam - F.B. Titchener (eds.), *A Versatile Gentleman: Consistency in Plutarch's Writing*, Leuven 2016, 243-254.
- Leão - Rhodes 2015 D.F. Leão - P.J. Rhodes, *The Laws of Solon: A New Edition with Introduction, Translation and Commentary*, London - New York 2015.

- Leduc 1998 C. Leduc, La représentation aristotélicienne de la *politeia* de Solon. Le politique «dans» le domestique, *Ktèma* 23 (1998), 415-422.
- Loddo 2015a L. Loddo, Le moment de la fondation: un tribunal du peuple à l'époque de Solon? in C. Bearzot - L. Loddo, Le rôle du tribunal populaire dans l'utopie constitutionnelle oligarchique. De Solon aux Trente Tyrans, *Politica Antica* 5 (2015), 99-138 (99-117).
- Loddo 2015b L. Loddo, Crisi economica e valorizzazione delle risorse. Una lettura del *nomos arghias*, in R. Angiolillo - E. Elia - E. Nuti (a cura di), *Crisi. Immagini, interpretazioni e reazioni nel mondo greco, latino e bizantino*, Alessandria 2015, 111-129.
- Loddo 2016 L. Loddo, Trasfigurazione comica della storia. Il caso di Solone, *Nuova Secondaria* 6 (2016), 56-58.
- Lombardi 2003 M. Lombardi, Il discorso storico nell'*Atheniensium Respublica* di Aristotele, *RCCM* 45 (2003), 211-220.
- Loraux 1984 N. Loraux, Solon au milieu de la lice, in *Aux origines de l'Hellénisme. La Crète et la Grèce. Hommage à Henri van Effenterre*, Paris 1984, 199-214.
- Maffi 2005 A. Maffi, De la loi de Solon à la loi d'Ilion ou Comment défendre la démocratie, in J.-M. Bertrand (éd.), *La violence dans les mondes grec et romain. Actes du Colloque International (Paris, 2-4 mai 2002)*, Paris 2005, 137-161.
- Manfredini - Piccirilli 2011², M. Manfredini - L. Piccirilli (a cura di), Plutarco, *La Vita di Solone*, Milano 2011².
- Mann 2007 C. Mann, *Die Demagogen und das Volk. Zur politischen Kommunikation im Athen des 5. Jahrhunderts v. Chr. (Klio Beih. 13)*, Berlin 2007.
- Marcovich 1999 M. Marcovich (ed.), Diogenes Laertius, *Vitae Philosophorum. Vol. I, Libri I-X*, Stuttgartiae - Lipsiae 1999.
- Martin 1998² R.P. Martin, The Seven Sage as Performers of Wisdom, in C. Dougherty - L. Kurke (eds.), *Cultural Poetics in Ancient Greece: Cult, Performance, Politics*, Oxford 1998², 108-128.
- Martin 2006 Solon in No Man's Land, in J. Blok - A. Lardinois (eds.), *Solon of Athens: New Historical and Philological Approaches (Mnemosyne Suppl. 272)*, Leiden - Boston 2006, 157-172.
- Martin 2015 R.P. Martin, Solon in Comedy, *Trends in Classics* 7 (2015), 66-84.
- Meier 1988 C. Meier, *La nascita della categoria del politico in Grecia*, Bologna 1988.

- Menendez Varela 2001 J.L. Menendez Varela, La figura de Dracón en el debate sobre el origen del estado ateniense, *Polis: revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad clásica* 13 (2001), 7-32.
- Moggi 2017 M. Moggi, Aristotele e la storia nella *Politica*, in F.L. Lisi - M. Curnis (eds.), *The Harmony of Conflict: The Aristotelian Foundation of Politics*, Sankt Augustin 2017, 55-64.
- Moscato Castelnovo 2016 L. Moscati Castelnovo (a cura di), *Solone e Creso. Variazioni letterarie, filosofiche e iconografiche su un tema erodoteo. Atti della Giornata di studi (Macerata, 10 marzo 2015)*, Macerata 2016.
- Musti 1995 D. Musti, *Demokratía. Origini di un'idea*, Roma - Bari 1995.
- Németh 2006 G. Németh, *Kritias und die Dreißig Tyrannen. Untersuchungen zur Politik und Prosopographie der Führungselite in Athen 404/403 v. Chr. (HABES 43)*, Stuttgart 2006.
- Noussia Fantuzzi 2010 M. Noussia Fantuzzi, *Solon the Athenian, the Poetic Fragments (Mnemosyne Suppl. 326)*, Leiden - Boston 2010.
- Ober 2007 J. Ober, «I Besieged That Man»: Democracy's Revolutionary Start, in K.A. Raaflaub - J. Ober - R.W. Wallace (eds.), *Origins of Democracy in Ancient Greece*, Berkeley - Los Angeles - London 2007, 83-104.
- Ostwald 1955 M. Ostwald, The Athenian Legislation against Tyranny and Subversion, *TAPhA* 86 (1955), 103-128.
- Pelloso 2013 C. Pelloso, «Popular Prosecution» in Early Athenian Law: the Drakonion Roots of the Solonian Reform, *E.K.E.I.E.A.* 45 (2013), 1-48.
- Pelloso 2016 C. Pelloso, *Ephesis eis to dikasterion: Remarks and Speculations on the Legal Nature of the Solonian Reform*, in D.F. Leão - G. Thür (hrsgg.), *Symposion 2015. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Coimbra, 1.-4. September 2015)*, Wien 2016, 33-48.
- Pezzoli 2014 F. Pezzoli, La figura del legislatore nella *Politica* di Aristotele, *Rivista di diritto ellenico* 4 (2014), 167-178.
- Piccirilli 1976 L. Piccirilli, Aristotele e l'*atimia* (*Athen. Pol.* 8, 5), *ASNP* 6 (1976), 739-761.
- Piccirilli 1977 L. Piccirilli, Cronologia relativa e fonti della *Vita Solonis* di Plutarco, *ASNP* 7 (1977), 999-1016.
- Poddighe 2006 E. Poddighe, Ateniesi infami (*atimoi*) ed ex Ateniesi senza i requisiti (*apepsephismenoi*). Nuove osservazioni in margine al fr. 29 Jensen di Iperide sulle di-

- verse forme di esclusione dal corpo civico di Atene, *AFLF* 61 (2006), 5-24.
- Poddighe 2014 E. Poddighe, *Aristotele, Atene e la metamorfosi dell'idea democratica. Da Solone a Pericle (594-451 a.C.)*, Roma 2014.
- Poddighe 2017 E. Poddighe, La funzione della conoscenza storica nella teoria politica e nella precettistica retorica secondo Aristotele. L'importanza della visione globale, *Nova Tellus* 35 (2017), 61-81.
- Porciani 2016 L. Porciani, Il dialogo tra Solone e Creso nell'opera di Erodoto, in L. Moscati Castelnuevo (a cura di), *Solone e Creso. Variazioni letterarie, filosofiche e iconografiche su un tema erodoteo. Atti della Giornata di studi (Macerata, 10 marzo 2015)*, Macerata 2016, 15-28.
- Pownall 2012 F. Pownall, Critias in Xenophon's *Hellenica*, *SCI* 31 (2012), 1-17.
- Raaflaub 2007 K.A. Raaflaub, The Breakthrough of *Demokratia* in Mid-Fifth-Century Athens, in K.A. Raaflaub - J. Ober - R.W. Wallace (eds.), *Origins of Democracy in Ancient Greece*, Berkeley - Los Angeles - London 2007, 105-154.
- Rhodes 2004 P.J. Rhodes, The Laws of Athens in the Aristotelian *Athenaion Politeia*, in D. Leão Ferreira - L. Rossetti - M. do Ceu G.Z. Fialho (coords.), *Nomos. Derecho y Sociedad en la Antigüedad Clásica*, Coimbra 2004, 75-87.
- Rhodes 2006 P.J. Rhodes, The Reforms and Laws of Solon: An Optimistic View, in J. Blok - A. Lardinois (eds.), *Solon of Athens: New Historical and Philological Approaches*, (*Mnemosyne* Suppl. 272), Leiden - Boston 2006, 248-260.
- Rhodes 2011 P.J. Rhodes, Appeals to the Past in Classical Athens, in G. Herman (ed.), *Stability and Crisis in Athenian Democracy (Historia Einzelschriften, 220)*, Stuttgart 2011, 13-30.
- Rhodes 2015 P.J. Rhodes, Solon in Aristotle's School, *Trends in Classics* 7 (2015), 151-160.
- Rhodes 2016 P.J. Rhodes (a cura di), *Aristotele, Costituzione degli Ateniesi*, trad. di A. Zambrini - T. Gargiulo - P.J. Rhodes, Milano 2016.
- Rossetti 2004 L. Rossetti, Materiali per una storia della letteratura giuridica attica, in D. Leão Ferreira - L. Rossetti - M. do Ceu G.Z. Fialho (coords.), *Nomos. Derecho y Sociedad en la Antigüedad Clásica*, Coimbra 2004, 51-73.
- Rubinstein 2003 L. Rubinstein, Volunteer Prosecutors in the Greek World, *Dike* 6 (2003), 87-113.

- Ruschenbusch 1965 E. Ruschenbusch, "Ἡλιαία. Die Tradition über das solonische Volksgericht, *Historia* 14 (1965), 381-384.
- Ruschenbusch 1966 E. Ruschenbusch, *Σόλωνος Νόμοι. Die Fragmente des solonischen Gesetzeswerkes mit einer Text- und Überlieferungsgeschichte* (*Historia Einzelschriften*, 9), Stuttgart 1966.
- Ruschenbusch 1979 E. Ruschenbusch, *Athenische Innenpolitik im 5. Jahrhundert v. Chr. Ideologie oder Pragmatismus?*, Bamberg 1979.
- Ruschenbusch 2000² E. Ruschenbusch, Introduzione, in Plutarco, *Vite Parallele, Solone-Publicola*, Milano 2000², 87-133.
- Santaniello 1999 C. Santaniello, Traces of the Lost Aristotle in Plutarch, in A. Pérez Jiménez - J. García López - R. Ma Aguilar (coords.), *Plutarco, Platón y Aristóteles*, Madrid 1999, 629-641.
- Santoni 1979 A. Santoni, Aristotele, Solone e l'*Athenaion Politeia*, *ASNP* 9 (1979), 959-984.
- Scafuro 2006 A.C. Scafuro, Identifying Solonian Laws, in J. Blok - A. Lardinois (eds.), *Solon of Athens: New Historical and Philological Approaches* (*Mnemosyne Suppl.* 272), Leiden - Boston 2006, 175-196.
- Schettino 1999 M.T. Schettino, Le Πολιτεῖαι aristoteliche nel Corpus Plutarcho, in A. Pérez Jiménez - J. García López - R. Ma Aguilar (coords.), *Plutarco, Platón y Aristóteles*, Madrid 1999, 643-655.
- Schettino 2014 M.T. Schettino, The Use of Historical Sources, in M. Beck (ed.), *A Companion to Plutarch*, Malden (MA) 2014, 416-436.
- Schlesinger A.C. Schlesinger, Draco in the Hearts of his Countrymen, *CPh* 19 (1924), 370-373.
- Schmitz 2001 W. Schmitz, «Drakonische Strafen». Die Revision der Gesetze Drakons durch Solon und die Blutrache in Athen, *Klio* 83 (2001), 7-38.
- Schmitz 2004 W. Schmitz, *Nachbarschaft und Dorfgemeinschaft im archaischen und klassischen Griechenland* (*Klio Beih.* 7), Berlin 2004.
- Sciacchitano 2014 R. Sciacchitano, Su alcune leggi di Solone per la tutela dei ceti meno abbienti (F 23d; 55-57; 60-64; 75; 78 Ruschenbusch), *IncidAnt* 12 (2014), 123-139.
- Shapiro 1996 S. Shapiro, Herodotus and Solon, *ClAnt* 14 (1996), 348-364.
- Shear 2011 J.L. Shear, *Polis and Revolution: Responding to Oligarchy in Classical Athens*, Cambridge 2011.
- Sordi 1999 M. Sordi, Crizia e la Tessaglia, in E. Luppino-Manes (a cura di), *Aspirazione al consenso e azione politica in*

- alcuni contesti di fine V sec. a.C. Il caso di Alcibiade*, Alessandria 1999, 93-100.
- de Ste. Croix 2004 G.E.M. de Ste. Croix, *Athenian Democratic Origins and Other Essays*, edited by D. Harvey - R. Parker, Oxford 2004.
- Stroud 1978 R.S. Stroud, *State Documents in Archaic Athens, in Athens Comes of Age: From Solon to Salamis*, Princeton 1978, 20-42.
- Szegedy-Maszak 1998² A. Szegedy-Maszak, *Thucydides' Solonian Reflections*, in C. Dougherty - L. Kurke (eds.), *Cultural Poetics in Ancient Greece: Cult, Performance, Politics*, Oxford 1998², 201-214.
- Teegarden 2014a D.A. Teegarden, *The Inauthenticity of Solon's Law against Neutrality*, *Buffalo Law Review* 62 (2014), 157-176.
- Teegarden 2014b D.A. Teegarden, *Death to Tyrants! Ancient Greek Democracy and the Struggle against Tyranny*, Princeton 2014.
- Wade-Gery 1933 H.T. Wade-Gery, *Studies in the Structure of Attic Society: II. The Laws of Kleisthenes*, *CQ* 27 (1933), 17-29.
- Wallace 1989 R.W. Wallace, *The Areopagos Council, to 307 B.C.*, Baltimore - London 1989.
- Wallace 2007 R.W. Wallace, *Revolutions and a New Order in Solonian Athens and Archaic Greece*, in K.A. Raaflaub - J. Ober - R.W. Wallace (eds.), *Origins of Democracy in Ancient Greece*, Berkeley - Los Angeles - London 2007, 49-82.
- Wallace 2016 R.W. Wallace, *Redating Croesus: Herodotean Chronologies, and the Dates of the Earliest Coinages*, *JHS* 136 (2016), 168-181.
- Weil 1960 R. Weil, *Aristotele et l'histoire. Essai sur la Politique*, Paris 1960.
- Winkel 1982 L.C. Winkel, *Quelques remarques sur l'accusation publique en droit grec et romain*, *RIDA* 29 (1982), 281-294.